Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Mercoledì, 8 giugno** — **Numero 134**

DIREZIONE	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani		*Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

		anno		semestre		trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	anno L.	32	semestre L.	17	trimestre L.	9
» a domicilio e nel Regno:	» »	36	» »	19	» »	10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» »	80	» »	41	» »	22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 277 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Dell'Amministrazione forestale

Art. 1.

L'Amministrazione forestale è costituita:

1° da una Direzione generale delle foreste;
2° dal Consiglio superiore delle acque e foreste;
3° dal corpo Reale forestale.

Art. 2.

È istituita presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio la Direzione generale delle foreste, comprendente servizi centrali direttivi e servizi provinciali esecutivi.

La parte direttiva è affidata al direttore generale delle foreste, assistito dal Consiglio superiore.

La parte esecutiva è affidata ai compartimenti territoriali e agli uffici d'ispezione che la esplicano per mezzo degli ufficiali del corpo R. forestale e degli agenti che ne dipendono.

Art. 3.

La Direzione generale è composta di personale tecnico che appartenga ai ruoli tecnici dell'Amministrazione forestale centrale e provinciale o che vi abbia appartenuto, purchè sempre in attività di servizio.

Le nomine dei componenti la Direzione generale sono fatte dal ministro su proposta del direttore generale delle foreste.

Ai servizi amministrativi, di ragioneria e d'ordine sono, colle stesse forme, destinati idonei funzionari dell'Amministrazione centrale del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 4.

Alla Direzione generale delle foreste sono affidati i seguenti servizi:

a) personale del corpo forestale;
b) sistemazione dei bacini montani, rimboscamenti e rinsaldamenti;
c) demanio forestale dello Stato;
d) istruzione forestale superiore e secondaria; cattedre ambulanti; ricerche e applicazioni sperimentali silvane; borse di perfezionamento all'estero;
e) statistica delle foreste, della relativa produzione e del commercio;

f) regime economico delle acque, dei pascoli e dei prati naturali delle montagne;

g) incoraggiamento e protezione della silvicoltura privata;

h) applicazione delle vigenti leggi forestali.

Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, l'attuale Consiglio forestale sarà trasformato in Consiglio superiore delle acque e foreste.

Del Consiglio faranno parte tre senatori e tre deputati designati dalla Camera cui appartengono.

Il regolamento disciplinerà la composizione del Consiglio superiore, la sua presidenza, la nomina del Comitato tecnico da costituirsi per le funzioni di consulenza permanente, il numero e la durata in carica dei consiglieri, il numero e la spesa delle riunioni, e stabilirà, con criteri di decentramento, quali attribuzioni consultive e proposte saranno da deferirsi a Comitati tecnici compartimentali, o al Comitato tecnico del Consiglio superiore, o all'adunanza plenaria del Consiglio.

Art. 6.

Il Consiglio superiore delle acque e foreste dà parere sugli affari sottoposti al suo esame dal ministro e fa al ministro le proposte che ritiene opportune, secondo sarà prescritto dal regolamento generale per l'esecuzione della presente legge, da emanarsi con decreto Reale, preparato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste e il Consiglio di Stato.

Art. 7.

Il personale del corpo Reale delle foreste si distingue in personale tecnico e in personale di custodia alla dipendenza del primo.

L'ordinamento, le attribuzioni e le promozioni di questo personale sono stabiliti dal regolamento generale.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di legge per stabilire il ruolo organico del corpo Reale delle foreste e per attuare il graduale passaggio delle guardie provinciali alla dipendenza dello Stato.

In detta legge sarà pure provveduto al consolidamento del contributo imposto alle Provincie dall'articolo 26 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, e all'esonero del contributo dei Comuni.

Art. 8.

Per i provvedimenti relativi al personale del R. corpo delle foreste, secondo le disposizioni di legge e di regolamento, è chiesto il voto consultivo di un Comitato, presieduto dal ministro oppure dal sottosegretario di Stato, composto del direttore generale delle foreste e di quattro ispettori superiori, i quali ultimi rimangono in carica due anni e sono sostituiti due per ogni anno. Dopo il primo anno sono estratti i due che debbono cessare dalle funzioni.

Un impiegato della Direzione generale, designato dal ministro, adempie la funzione di segretario.

TITOLO II.

Del demanio forestale di Stato

Art. 9.

È istituita l'azienda speciale del demanio forestale di Stato per provvedere mediante l'ampliamento e l'inalienabilità della proprietà boschiva demaniale, e coll'esempio di un buon regime industriale di essa, all'incremento della silvicultura e del commercio dei prodotti forestali nazionali.

È capo dell'azienda il direttore generale delle foreste, il quale presiederà il Consiglio d'amministrazione, composto di due ispettori superiori forestali, di due ispettori superiori del Genio civile e delle miniere, del direttore generale del tesoro e del demanio e del direttore dell'Istituto superiore forestale. Gli ispettori superiori forestali sono nominati per un biennio e non possono essere riconfermati se non dopo trascorso un altro biennio.

Art. 10.

Il demanio forestale dello Stato è formato:

a) dalle foreste demaniali già dichiarate inalienabili;

b) dalle foreste demaniali ora amministrate dal Ministero delle finanze;

c) dai terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale;

d) dai terreni boscati acquistati dall'azienda del demanio forestale o che in qualsiasi modo perverranno all'azienda medesima;

e) dai terreni nudi acquistati od espropriati dall'azienda del demanio forestale;

f) dai terreni rimboscati o da rimboscarsi a cura del Ministero dei lavori pubblici in esecuzione di leggi speciali o generali per la sistemazione idraulico-forestale di bacini montani che il Ministero d'agricoltura, industria e commercio ritenesse utile d'incorporare nel demanio forestale.

I pascoli e i prati di montagna non s'intendono compresi nella disposizione della lettera *e*) per quanto concerne l'espropriazione.

I boschi e terreni che vengono in tal guisa a formar parte del demanio forestale di Stato sono inalienabili e devono essere coltivati e utilizzati secondo un regolare piano economico, approvato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

Art. 11.

Con decreto Reale motivato, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, è di volta in volta data facoltà all'azienda del demanio forestale di Stato di acquistare i terreni boscati di cui alla lettera *d*), e di acquistare od espropriare, in caso di mancato accordo sul prezzo, i terreni di cui alla lettera *e*) dell'articolo precedente, nei limiti dei fondi all'uopo stanziati nel bilancio speciale dell'azienda.

In caso di contestazione, l'indennità è valutata in via arbitramentale da tre arbitri, nominati uno dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, l'altro dal proprietario o possessore dei terreni e il terzo, che presiederà il collegio, dal primo presidente della Corte d'appello fra gli ingegneri e geometri inscritti nell'albo dei periti dei tribunali compresi nel distretto della Corte stessa. Lo stesso primo presidente nomina, su richiesta della parte più diligente, l'arbitro non nominato dall'altra parte.

In caso di espropriazione di terreni appartenenti a Comuni o ad altri enti morali, il ministro di agricoltura, industria e commercio, su conforme parere dell'autorità tutoria, potrà sostituire all'indennità liquidata un canone annuo corrispondente, conteggiato sulla base dell'interesse del 3.50 per cento.

Art. 12.

Il prezzo di espropriazione, di cui al precedente articolo, è stabilito in base alla media del reddito netto effettivo, capitalizzato secondo una scala dal cento per quattro al cento per due, tenendo conto di tutte le circostanze e delle condizioni dei terreni che possono influire sul loro valore venale.

Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi, il loro valore venale nel comune commercio non si desuma o non possa desumersi dal reddito netto effettivo, l'indennità è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura e di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili condizioni, nè si computa alcun compenso pei valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti nei dodici mesi

antecedenti al ricordato decreto Reale, salva sempre l'applicazione dell'art. 43 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Allorchè l'area da espropriarsi sia compresa nel perimetro d'una miniera concessa a termini della legge 20 novembre 1859, n. 3755, o di altre leggi congeneri, i diritti del concessionario sono rispettati, non ostante la espropriazione della superficie del suolo. Sono parimente rispettati i diritti derivanti da regolari permissioni di ricerca.

Nelle Provincie nelle quali la legge attribuisce al proprietario della superficie anche la proprietà dei minerali giacenti nel sottosuolo, sono rispettati, a beneficio dell'espropriato, gli utili derivanti dall'alienazione del diritto minerario, stipulata mediante regolare contratto scritto, debitamente registrato, ed è mantenuto all'acquirente il diritto di estrazione dei minerali conformemente ai patti contrattuali.

Art. 13.

Nel termine di 30 giorni dalla decisione arbitrale menzionata nell'art. 11, l'Amministrazione può recedere dalla espropriazione, assumendo le spese dell'arbitramento.

Nel regolamento generale saranno disciplinate le forme e i termini del procedimento arbitramentale e saranno date le norme intorno alla liquidazione e assegnazione delle spese.

Art. 14.

L'azienda speciale del demanio forestale ha un bilancio proprio, allegato al bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e ha una contabilità separata da quella generale dello Stato, le cui norme sono stabilite dal regolamento speciale di contabilità dell'azienda in quanto non è determinato dalla presente legge.

Il conto consuntivo dell'azienda con la relativa deliberazione della Corte dei conti, è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato e conterrà ogni triennio anche le dimostrazioni dei prodotti lordi.

Art. 15.

Presso la Cassa depositi e prestiti sarà aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero di agricoltura, industria e commercio verserà, ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale.

Il Ministero del tesoro verserà a norma del regolamento di cui all'articolo precedente:

a) il maggior reddito delle foreste demaniali inalienabili eccedente l'entrata attuale di L. 600,000;

b) il maggior reddito delle foreste, di cui alla lettera *c*) dell'art. 10, in confronto al loro provento medio nel biennio precedente alla promulgazione della presente legge;

c) il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali, dedotto il quarto spettante agli agenti scopritori.

Art. 16.

A costituire le entrate del bilancio dell'azienda del demanio forestale concorrono:

a) le dotazioni all'uopo iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

b) i maggiori redditi e i proventi depositati dal Ministero del tesoro alla Cassa depositi e prestiti, secondo quanto è stabilito dal precedente art. 15;

c) le indennità annue che il Ministero dei lavori pubblici dovrà pagare a norma delle leggi generali e speciali sulle sistemazioni idrauliche-forestali ai proprietari, nel caso che i relativi terreni vengano acquistati o espropriati dall'azienda;

d) i redditi di eventuali dotazioni o lasciti;

e) qualunque altro introito riguardante la gestione e la finalità dell'azienda.

Art. 17.

L'azienda demaniale forestale potrà anche ricorrere per anticipazioni e mutui agli Istituti che esercitano il credito fondiario o quello agrario e alle Casse di risparmio, che per questa legge s'intendono autorizzati a fare operazioni di credito a favore dell'azienda demaniale forestale.

Le relative autorizzazioni all'azienda forestale saranno concesse, caso per caso, con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio d'amministrazione, il Consiglio superiore delle acque e foreste ed il Consiglio di Stato.

Art. 18.

Le somme corrispondenti alle entrate, di cui all'art. 16, sono amministrate dall'azienda speciale del demanio forestale per provvedere ai servizi contemplati dalla presente legge, anche mediante mandati a disposizione e di anticipazione emessi a favore dei funzionari indicati dal regolamento speciale di contabilità dell'azienda.

Art. 19.

Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 e 16 (2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016 sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e quelle degli articoli 43, 45 e 46 (1° comma), 47 e 71 (comma 2°) del relativo regolamento, non si applicano allorchè si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Consiglio superiore delle acque e foreste, e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a L. 100,000, o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma.

Art. 20.

Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura e governo delle foreste dell'azienda.

Col parere favorevole del Consiglio superiore delle acque e foreste l'azienda speciale del demanio forestale può eseguire in economia il taglio delle piante e l'allestimento mercantile dei prodotti, anche coll'impianto di segherie ed altri opifici e provvedere ai necessari mezzi e alle spese di trasporto.

Per la vendita delle piante non abbattute e dei prodotti preparati come sopra, di regola si provvede mediante pubblici incanti. Col parere favorevole del Consiglio superiore si possono però stipulare contratti a partiti privati, quando ricorrano speciali circostanze di convenienza industriale, di pericolo di deperimento delle piante o di condizioni del mercato e nei casi di diserzione delle aste anche dopo l'esperimento di un solo incanto.

Art. 21.

I Ministeri della marina, della guerra, dei lavori pubblici, delle poste e telegrafi, le ferrovie di Stato e in generale le Amministrazioni dello Stato sono autorizzati a stipulare con l'azienda del demanio forestale apposite convenzioni per la fornitura del legname loro occorrente, sentito il parere dei competenti corpi consultivi delle Amministrazioni interessate e del Consiglio di Stato.

Art. 22.

Nel regolamento speciale di contabilità da approvarsi con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, sono stabilite anche le norme, condizioni e garanzie per i contratti e per le convenzioni di cui ai precedenti articoli 20 e 21.

Art. 23.

Le Provincie potranno ottenere dal demanio forestale di Stato i rimboscamenti ed i rinsaldamenti di bacini montani per i quali anticipino le spese secondo le norme e le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

TITOLO III.

Provvedimenti per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura

Art. 24.

I boschi appartenenti ai Comuni, alle Provincie, alle Università agrarie, alle istituzioni pubbliche, agli enti morali in genere, alle Associazioni, alle Società anonime, sono utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione del progetto, prescritto dall'autorità forestale locale e dal Comitato forestale provinciale, a norma delle disposizioni che verranno stabilite nel regolamento generale.

I terreni boscati o suscettibili di miglioramento forestale appartenenti ai demani comunali delle Provincie napoletane e siciliane che, per qualsivoglia motivo, non servano all'esercizio degli usi civici, nè siano utili ai bisogni della generalità dei cittadini del Comune nel cui territorio sono posti, potranno essere prosciolti dal vincolo demaniale e affidati alla azienda forestale, che ne curerà la gestione e l'incremento in base a speciali convenzioni.

Il reddito netto che l'azienda verserà al Comune nella misura pattuita sarà destinato a beneficio della popolazione nel modo prescritto, caso per caso, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 25.

Il regime di tutela economica, di cui all'articolo precedente, può essere applicato anche a quei boschi che con decreto Ministeriale verranno dichiarati di utilità pubblica e ai boschi privati i cui proprietari ne facciano domanda.

Art. 26.

Il rimboscamento dei terreni vincolati, sieno nudi, cespugliati o in parte boscati, appartenenti ai Comuni e in genere agli enti morali comprese le Società anonime, si effettua sotto la direzione delle autorità forestali su progetti da esse compilati e approvati dal Ministero di agricoltura, udito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

Art. 27.

I proprietari di castagneti che vogliono utilizzare, direttamente o indirettamente, il legno di castagno per estratti tannici, debbono, prima di addivenire al taglio, inoltrare domanda, in carta semplice, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per averne l'autorizzazione, la quale dovrà sempre essere subordinata all'obbligo:

a) di proteggere la riproduzione dei nuovi polloni dal ceppo della pianta tagliata, almeno per la durata di anni quattro nel caso in cui il bosco venga ridotto a ceduo;

b) di eseguire l'innesto e di curare lo sviluppo e la conservazione di due o più polloni, su ogni ceppo di castagno abbattuto nei boschi fruttiferi;

c) di piantare, entro nove mesi almeno, due alberetti di castagno di altezza non minore di un metro, solo nel caso in cui avvenga lo sradicamento della pianta, o quando il ceppo tagliato, per l'età o per qualsiasi prevedibile prossimo deperimento, non assicuri la riproduzione durevole dei nuovi polloni.

Il taglio dei castagneti si fa secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento generale e dovrà essere preventivamente denunciato all'autorità forestale.

In caso di pericolo di distruzione repentina di castagneti, il Ministero di agricoltura può, accertata l'applicabilità del vincolo forestale, rendere provvisoriamente esecutivo l'elenco di vincolo, salvo il corso del procedimento normale.

Il taglio abusivo o non denunciato è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 200 per ogni metro cubo di legname tagliato.

Non si potranno stabilire nuove fabbriche di estratti di castagno, o ampliare le esistenti, senza prima averne ottenuto il permesso dal Ministero d'agricoltura, il quale accerterà, a proprie spese, per mezzo delle autorità forestali, il consumo medio di legno delle fabbriche esistenti, con una tolleranza che sarà fissata dal regolamento. Il consumo abusivo sarà punito con le stesse ammende stabilite per il taglio abusivo.

Il regolamento stabilirà le norme, secondo le quali le facoltà attribuite al Ministero dal presente articolo potranno essere delegate alle autorità forestali locali.

Art. 28.

I terreni cespugliati, erbati o nudi, vincolati o no, che vengono sottoposti dai loro proprietari o dai Consorzi tra proprietari ad un razionale rimboscamento sotto la direzione e vigilanza dell'autorità forestale, sono esenti dalla imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta comunale e provinciale per anni 15 se governati a bosco ceduo, per 40 se educati e mantenuti a bosco d'alto fusto.

L'esenzione è concessa anche per i rimboscamenti iniziati entro il quinquennio precedente alla promulgazione della presente legge. Non sarà però concesso alcun rimborso d'imposte e sovrimposte già pagate, nè esonero da imposte scadute ancora da pagarsi, nè premio di sorta per i rimboscamenti già eseguiti.

In ogni caso l'esenzione dalla sovrimposta comunale non può mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli Comuni.

L'imposta sgravata non dà luogo a reimposizione nelle provincie ove non è stato attivato il nuovo catasto rustico e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.

Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato, pure in carta semplice, dell'ispezione forestale, comprovante l'eseguito lavoro di rimboscamento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

L'ispezione forestale è tenuta a rilasciare senza spese tale certificato, previa, ove occorra, una visita sopraluogo a carico dello Stato.

Art. 29.

Per i rimboscamenti facoltativi e per la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, il Ministero di agricoltura accorderà gratuitamente la direzione tecnica dei lavori, i semi e le piantine occorrenti e concederà premi da L. 50 a L. 100 per ettaro.

I proprietari però debbono compiere le operazioni di governo boschivo in conformità del piano di cultura e di conservazione stabilito dal Ministero d'agricoltura, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste. I premi non si conferiranno per intero se non dopo trascorsi 5 anni dalla compiuta coltura.

Il regolamento determinerà la misura dei premi da accordarsi giusta l'importanza dei lavori eseguiti, e del rinnovamento dei boschi deperiti, che siano stati protetti rigorosamente dal pascolo, delle piantagioni nuove, dello stato e del numero delle piante attecchite, e delle opere relative al consolidamento del terreno e al regime delle acque.

Art. 30.

L'autorità forestale, centrale e locale, presta gratuitamente, nei modi stabili dal regolamento generale, l'assistenza e la consulenza ai silvicultori e agli industriali forestali, principalmente pel conseguimento dei seguenti scopi:

a) la difesa della piccola proprietà montana e l'incoraggiamento alla costituzione di Associazioni e Consorzi di proprietari di boschi per l'esercizio dell'industria silvana, sotto il patronato dell'autorità forestale, per la tutela dei castagneti da frutto contro le malattie, per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, per la difesa contro i parassiti animali e vegetali, per il taglio e la vendita dei prodotti forestali;

b) il miglioramento dei boschi e pascoli, l'impianto di nuovi

boschi, le esperienze forestali di aclimatazione di specie più redditizie e la creazione delle piccole industrie forestali;

c) il miglioramento razionale ed economico della utilizzazione dei boschi e l'incremento della produzione forestale e del commercio dei prodotti forestali.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio potrà inoltre concedere medaglie al merito silvano.

Art. 31.

I beneficî della presente legge si estendono anche alle provincie contemplate dalle leggi speciali, per la Basilicata, 31 marzo 1904, n. 140, per la Calabria, 25 giugno 1906, n. 255, e per la Sardegna, 14 luglio 1907, n. 562.

Alle predette provincie si estendono le norme per il taglio dei castagneti di cui all'art. 26 di questa legge.

TITOLO IV.

Insegnamento forestale

Art. 32.

L'istruzione forestale si divide in superiore e secondaria.

L'istruzione superiore è impartita nell'Istituto superiore forestale nazionale. Quella secondaria è impartita in una o più scuole pratiche di silvicoltura.

Saranno istituite anche speciali stazioni di silvicoltura, cattedre ambulanti di silvicoltura, alpicoltura e piccole industrie forestali, nonchè borse di perfezionamento all'estero.

Art. 33.

Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di legge per stabilire l'ordinamento, l'organico e le dotazioni dell'Istituto superiore forestale nazionale, delle scuole pratiche secondarie, per l'istituzione delle cattedre ambulanti e delle borse di perfezionamento all'estero.

Art. 34.

Gli statuti e i programmi dei vari rami di insegnamento, di cui agli articoli precedenti, saranno stabiliti con regolamento da emanarsi con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore delle acque e foreste e il Consiglio di Stato.

TITOLO V.

Provvedimenti finanziari e disposizioni speciali

Art. 35.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio sono stanziati i seguenti fondi per gli scopi della presente legge:

nel 1910-911 un milione da inscriversi negli stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e due milioni da prelevarsi sull'avanzo eventuale del bilancio generale dello Stato, prima della chiusura legale dei conti consuntivi;

nel 1911-912 lo stanziamento sarà portato da 1 a 2 milioni e l'assegno sull'avanzo da 2 a 3 milioni;

nel 1912-913 lo stanziamento sarà di 3 milioni e l'assegno sull'avanzo sarà elevato da 3 a 4 milioni;

nel 1913-914 e nel 1914-915 lo stanziamento sarà di 4 milioni e l'assegno sull'avanzo sarà elevato da 4 a 5 milioni.

Spirato il quinquennio e visti i risultati dell'azienda, si stabiliranno gli aumenti dei successivi assegni annuali.

Art. 36.

Sull'aumento degli utili del bilancio dell'azienda forestale, accertato ogni anno per ciascuna foresta demaniale, a decorrere dall'esercizio 1912-913 in confronto a quelli del precedente esercizio, è prelevato il 5 per cento da ripartirsi, secondo le norme che verranno fissate nel regolamento speciale di contabilità, di cui all'art. 22, per gratificazioni agli ufficiali forestali e al personale di sorveglianza, comprese le guardie provinciali che si saranno maggiormente distinti nei servizi loro affidati e secondo il rispettivo merito, accertato dal Comitato del personale, di cui all'art. 8.

Art. 37.

Gli estimi dei terreni assoggettati a vincolo forestale, dei cui effetti non sia stato tenuto conto nella formazione del catasto, o perchè applicati posteriormente, o per altro motivo, saranno riveduti e diminuiti in proporzione della diminuzione di reddito derivante dal vincolo stesso.

Art. 38.

Le concessioni di derivazioni per utilizzazioni locali delle acque, che in base al progetto di utilizzazione non eccedano la energia di 15 cavalli teorici nel regime di magra e consentano la restituzione immediata ed integrale delle acque nello stesso corso, sono esenti dal pagamento di canone, quando, a giudizio del Consiglio superiore delle acque e foreste, siano intese a favorire le piccole industrie alpine.

In tal caso la concessione, su proposta dell'Amministrazione forestale, è fatta dal prefetto in Consiglio di prefettura, sentito l'Ufficio del genio civile, se vi sono opposizioni, e dopo la pubblicazione coi relativi progetti nei Comuni interessati.

La durata della concessione non potrà eccedere 30 anni. Spirato il qual termine la domanda di rinnovazione sarà considerata come domanda di nuova concessione.

La concessione dovrà contenere la facoltà di revoca mediante il rimborso dell'ammontare delle opere di primo impianto per la derivazione e per l'effettiva utilizzazione delle acque e dell'energia concessa, risultante dal progetto tecnico approvato, senza interessi, dedotte le quote di ammortamento corrispondenti e dedotto il valore del macchinario e materiale asportabile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI — TEDESCO — FACTA — SACCHI — LEONARDI-CATTOLICA — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 258 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 della legge 24 agosto 1862, n. 788;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le monete d'oro dello Stato portano nel diritto la Nostra effigie rivolta a sinistra, e la leggenda, in carattere

lapidario romano « VITTORIO EMANUELE III », preceduta da un nodo d'amore, e nel rovescio una rappresentazione simbolica dell'Italia, raffigurata come un'aratrice, recante un fascio di spighe nella mano sinistra, e con la mano destra poggiata sopra il manico di un aratro.

In alto è la leggenda « REGNO D'ITALIA » in carattere lapidario romano; l'indicazione del valore è ai due lati, in modo che il lato sinistro contenga la parola « Lire » e il destro la cifra del valore della moneta.

In basso, a sinistra è il nome dell'autore del modello, e a destra quello dell'incisore; al disotto si legge l'anno di coniazione, alla cui sinistra è la lettera R per la Zecca, e alla cui destra è la stella d'Italia.

Il contorno delle monete è scannellato.

Art. 2.

È approvato il tipo conforme alla descrizione di cui al precedente articolo, e ai disegni (*) annessi al presente decreto, visti d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Art. 3.

Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

(*) *I disegni verranno pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.*

Il numero 125 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento, approvato col R. decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento, approvato col R. decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Visti l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490, gli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *n*, e l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visti i RR. decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, 17 febbraio 1870, n. 5519, e 2 settembre 1880, n. 5644;

Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262;

Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni, operata per gli effetti della soppressione degli enti morali, ecclesiastici indicati negli elenchi annessi al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dei beni devoluti al demanio e di quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato istituita dall'art. 8 della suddetta legge 15 agosto 1867;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite liquidate pei beni devoluti al demanio e quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intiero patrimonio degli enti morali ecclesiastici soppressi indicati negli elenchi *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, *k*, e *l*, controfirmati dai Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, ed annessi al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente, per effetto delle liquidazioni del patrimonio degli enti morali indicati nei suddetti elenchi, è accertata al 1° luglio 1909, giusta le risultanze del prospetto riepilogativo allegato *m*, controfirmato dai Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, annesso al presente decreto, in complessive lire duemilatrecentocinquantanove e centesimi sedici (L. 2359.16) la residua annua tassa del 30 per cento da dedursi dalla rendita 5 per cento dovuta al fondo per il culto, a termini dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

È altresì accertato in complessive lire undicimilaquattrocentosette e centesimi quindici (L. 11,407.15) il residuo debito del fondo per il culto per rate arretrate di tassa maturate a tutto giugno 1909.

L'anzidetta annua tassa ed arretrati saranno prelevati dalla rendita iscritta a favore del fondo per il culto coi predetti RR. decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, e 2 settembre 1880, n. 5644.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

ARLOTTA — SCIALOJA.

Visto, *Il guardasigilli:* SCIALOJA.

Allegato **A.**

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — COMUNE	SEDE — PROVINCIA	RENDITA annua — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 — credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA — debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a ... sulla rendita es... — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
1	Collegiata di S. Maria della Pietà in (1)	Eboli	Salerno	62 15	»	62 15	»	1° gennaio 1873	45 75	124 30
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1903 si aggiungono alle rate arretrate di rendita liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1909 sul complessivo ammontare della rendita annua esposta nella colonna 7 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262)								»	»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita liquidate a tutto giugno 1909								45 75	124 30

Numero progressivo	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto ... esposta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1891	ARRETRATE — dal 1° luglio 1891 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE — dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 2.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 6.60 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA — 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA — 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 — verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO — verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	1[illegible]4 [illegible]0	»	»	29[illegible] 35	10 91	16 41	»	27 35	267 —	»	»	»
(Facendosi luogo...)	1336 22	776 83	116 52	2229 62	»	176 38	155 38	331 76	1897 86	»	»	»
(Ammontare complessivo...)	1480 52	776 88	116 52	2523 97	10 94	192 79	155 38	359 11	2164 86	»	»	»

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 28 dell'allegato D annesso al R. decreto 5 marzo 1874, n. 1858, serie 2.a.

Roma, addì 24 febbraio 1910.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
ARLOTTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
SCIALOJA.

Allegato B.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a			ARRETRATE favore del Fondo per il Culto				RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tasse del 30 0/0		
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	dobito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 8 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita posta nella col. 7 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Minori osservanti di S. Francesco di Assisi in (1)	Comiso	Siracusa	38 31	»	38 31	»	1° genn. 1884	38 63	50 76	76 62	498 03	»	»	664 04	6 74	65 74	»	72 48	591 56	»	»	»
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1909, si aggiungono alle rate arretrate di rendita liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1909 sul complessivo ammontare della rendita annua esposta a colonna 7 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262)								»	»	»	402 25	478 88	71 82	952 95	»	53 10	95 78	148 88	804 07	»	»	»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita liquidate a tutto giugno 1909								38 63	50 76	76 62	900 28	478 88	71 82	1616 99	6 74	118 84	95 78	221 36	1395 65	»	»	»

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 181 dell'allegato M annesso al R. decreto 4 dicembre 1884, n. 2828, serie 3 a.

Roma, addì 24 febbraio 1910.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
ARLOTTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
SCIALOJA.

Allegato C.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.
Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso: COMUNE	SEDE: PROVINCIA	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua: corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA: debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0[0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE ARRETRATE: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	RATE ARRETRATE: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	RATE ARRETRATE: dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	RATE ARRETRATE: dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3.75 0[0 netto	RATE ARRETRATE: TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8.80 0[0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA: 13.20 0[0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA: 20 0[0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA: TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0[0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO: verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO: TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Chiesa ricettizia di S. Giovanni Battista in . . .	Pietracatella	Campobasso	»	22 77	»	22 77	1° genn. 1900	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	721 56	14 48	736 04
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1909, si aggiungono alle rate arretrate di tassa liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1909 sull'ammontare della rendita annua esposta nella colonna 8 .								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	216 31	»	216 31
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1909.								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	937 87	14 48	952 35

Roma, addì 1° febbraio 1910.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
ARLOTTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
SCIALOJA.

Allegato **D.**

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita es		ARRETRATE favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7				RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Legato pio De Cata Tricarico in . .	S. Marco in Lamis	Foggia	27 92	8 38	19 54	»	1° luglio 1905	»	»	»	71 48	»	71 48	»	»	14 30	14 30	57 18	»	286 32	286 32
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1909 si aggiungono alle rate arretrate di tassa liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1909 sul complessivo ammontare della rendita annua esposta a colonna 7 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262)								»	»	»	29 31	36 62	65 93	»	»	5 86	5 86	60 07	»	»	»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita liquidate a tutto giugno 1909								»	»	»	100 79	36 62	137 41	»	»	20 16	20 16	117 25	»	286 32	286 32

Roma, addì 24 febbraio 1910.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
ARLOTTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
SCIALOJA.

Allegato E.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.
Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella col. 7						RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	3.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Cappella di S. Antonio e Santa Rosa in	Acerno	Salerno	»	6 42	»	6 42	1° genn. 1906	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	129 93	116 11	246 [illegible]
Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1909, si aggiungono alle rate arretrate di tassa liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1909 sull'ammontare della rendita annua esposta nella colonna 8									»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22 47	»	22 [illegible]
Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa del 30 per cento liquidate a tutto giugno 1909									»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	152 40	116 11	268 [illegible]

Roma, addì 24 febbraio 1910.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
ARLOTTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
SCIALOJA.

Allegato F.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto furono omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a ... sulla rendita es...		ARRETRATE ... favore del Fondo per il Culto ... posta nella col. 7				RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3,75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Abbazia Gianlongo in	Castro-nuovo	Palermo	»	194 56	»	194 56	1° luglio 1906	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1669 39	5884 40	7553 79
Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1909 si aggiungono alle rate arretrate di tassa liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1909 sull'ammontare della rendita annua esposta nella colonna 8									»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	593 68	»	593 68
Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa del 30 per cento liquidate a tutto giugno 1909									»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2253 07	5884 40	8137 47

Roma, addì 24 febbraio 1910.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
ARLOTTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
SCIALOJA.

Allegato G.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso: COMUNE	SEDE: PROVINCIA	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua: corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA: debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE liquidate: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
1	Beneficio della B. V. del Carmine nella chiesa dei Ss. Carlo ed Anna in	Castellazzo Bormida	Alessandria	»	82 35	»	82 35	1° genn. 1907	»	»
2	Clero ricettizio di S. Leone Magno pei beni della Prebenda Provinciale Giangrande in (1)	Castellana	Bari	46 65	14 —	32 65	»	id.	»	»
3	Clero ricettizio di S. Niccola in (2)	Toritto	Id.	7 63	22 87	»	15 24	id.	»	»
4	Fondazione Ferrante e Beneficio del Corpo di Cristo in	Visciano	Caserta	103 40	31 02	72 38	»	id.	»	»
5	Beneficio di S. Francesco d'Assisi in (3)	Airuno	Como	20 91	6 27	14 64	»	id.	»	»
6	Fondazione Onera Giov. Battista nella Cappella di S. Giov. Batt. entro la Chiesa di S. Lorenzo in	Genova	Genova	»	12 —	»	12 —	id.	»	»
	A riportarsi			178 59	168 11	119 67	109 54		»	»

Numero progressivo	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE: dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE: dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 8.75 0/0 netto	ARRETRATE: TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8,80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA: 13,20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA: 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA: TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO: verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO: TOTALE Colonne 24 + 25
1	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	282 53	2947 22	3229 75
2	»	356 25	»	356 25	»	»	71 25	71 25	285 —	»	397 79	397 79
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	638 62	29 77	668 39
4	»	44 43	»	44 43	»	»	8 89	8 89	35 54	»	1200 82	1200 82
5	»	99 63	»	99 63	»	»	19 93	19 93	79 70	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11 54	391 03	402 57
A riportarsi	»	500 31	»	500 31	»	»	100 07	100 07	400 24	982 69	4966 63	5899 32

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 1 dell'allegato I annesso al R. decreto 7 maggio 1865, n. 3131, serie 2.a.
(2) Iscrizione suppletiva V. n. 9 dell'allegato D annesso al R. decreto 8 maggio 1872, n. 898, serie 2.a.
(3) Iscrizione suppletiva V. n. 70 dell'allegato G annesso al R. decreto 3 maggio 1874, n. 1925, serie 2.a.

Segue Allegato **G.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo essa alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — COMUNE	SEDE — PROVINCIA	RENDITA annua — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 — credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA — debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0[0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita es — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
	Riporto			178 59	163 51	119 67	109 59		»	»
7	Legato Spinola Raffaele nella chiesa della SS. Annunziata in	Genova	Genova	»	67 50	»	67 50	1° genn. 1907	»	»
8	Fondazione De Marini Benedetto fu Raffaele nella Cappella di S. Anna nella Metropolitana di S. Lorenzo in . . .	Id.	Id.	»	1 50	»	1 50	id	»	»
9	Legato Questa Vincenzo in . . .	Sestri Levante	Id.	»	363 —	»	363 —	id.	»	»
10	Chiesa ricettizia di (1)	Sanarica	Lecce	255 —	»	255 —	»	id.	»	»
11	Legato pio Cappuccio Placido in . .	Messina	Messina	»	2 75	»	2 75	id.	»	»
12	Beneficio semplice della Beata Vergine e S. Geminiano nella Cattedrale di . .	Modena	Modena	»	3 90	»	3 90	id.	»	»
13	Beneficio semplice di S. Geminiano nella Cattedrale di (2) .	Id.	Id.	»	— 90	»	— 90	id.	»	»
	A riportarsi . .			433 59	608 06	374 67	549 14		»	»

Numero progressivo	ARRETRATE favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE — dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE — dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3.75 0[0 netto	ARRETRATE — TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 8.80 0[0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA — 13.20 0[0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA — 20 0[0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA — TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0[0 — verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO — verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO — TOTALE Colonne 24 + 25
1	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Riporto	»	500 31	»	500 31	»	»	100 07	100 07	400 24	932 69	4966 13	5859 32
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24 —	2240 43	2264 43
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	— 56	49 77	50 33
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2216 66	10090 90	12307 56
10	2190 93	3687 50	»	5878 43	»	289 20	637 50	926 70	4451 73	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4 09	104 05	108 14
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3 02	127 82	130 84
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	— 70	19 49	20 19
A riportarsi	2190 93	3687 81	»	5878 74	»	289 10	757 57	1026 77	4851 97	8181 72	17609 09	20790 81

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 80 dell'allegato H annesso al R. decreto 13 settembre 1874, n. 2140 serie 2.a.
(2) Iscrizione suppletiva V. n. 170 dell'allegato D annesso al R. decreto 11 maggio 1871, n. 296, serie 2.a.

Segue Allegato G.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — COMUNE	SEDE — PROVINCIA	RENDITA annua — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 — credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA — debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
	Riporto . . .			433 59	608 06	374 67	549 14		»	»
14	Capitolo collegiale di Massalubrense pel Legato Aveta in (1)	Massalubrense	Napoli	60 85	10 22	50 63	»	1° genn. 1907	6 69	53 54
15	Fondazione Sorgente Pietro in . . .	Arzano	Id.	»	6 37	»	6 37	id.	»	»
16	Fondazione Salvati Tommaso nella Cappella di S. Maria di Costantinopoli in .	Napoli	Id.	»	93 —	»	93 —	id.	»	»
17	Legato Pasquale Fusco nella Chiesa del ritiro di S. Maria della Purità in S. Anna a Porta Capuana in	Id.	Id.	»	37 20	»	37 20	id.	»	»
18	Legato Borbone nella Chiesa di S. Giacomo degli Spagnuoli in	Id.	Id.	»	149 40	»	149 40	id.	»	»
19	Opera pia o Fidecommissaria Francesca Sedisio in Trigliolo nata principessa di S. Flavia .	Palermo	Palermo	»	351 17	»	351 17	id.	»	»
20	Legato Perelli in Carignano di Fano in	Pesaro	Pesaro	20 32	6 10	14 22	»	id.	»	»
	A riportarsi . .			514 76	1261 52	439 52	1186 28		6 69	53 54

Numero progressivo	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE — dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE — dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3.75 0/0 netto	ARRETRATE — TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA — 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA — 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA — TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 — verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO — verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO — TOTALE Colonne 24 + 25
1	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Riporto	2190 93	3687 81	»	5878 74	»	289 20	737 57	1026 77	4851 97	3181 72	17609 09	20790 81
14	629 09	513 78	»	1103 10	4 71	83 04	102 75	190 50	1012 60	»	296 39	296 39
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16 21	197 49	213 70
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	89 28	3030 60	3119 88
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	32 65	1430 24	1462 89
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	886 44	4125 47	5011 91
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8727 42	3053 28	11780 70
20	»	— 75	»	— 75	»	»	— 15	— 15	— 60	»	239 56	229 56
A riportarsi	2820 02	4202 24	»	7082 59	4 71	372 24	840 47	1217 42	5865 17	12933 72	29982 12	42915 84

(1) Iscrizione suppletiva V. n 265 dell'allegato E annesso al R. decreto 21 maggio 1871, n. 296, serie 2a.

Segue Allegato **G.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso: COMUNE	SEDE: PROVINCIA	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua: corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA: debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE: dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE: dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3.75 0/0 netto	ARRETRATE: TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA: 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA: 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA: TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO: verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO: TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto. . .			514 76	1261 52	439 52	1186 28		6 69	53 54	2820 02	4202 34	»	7082 59	4 71	372 24	840 47	1217 42	5865 17	12933 72	29982 12	42915 84
21	Legato Magi Benedetto in . . .	Orciano	Pesaro	51 82	15 55	36 27	»	1° genn. 1907	»	»	»	53 40	»	53 40	»	»	10 68	10 68	42 72	»	588 61	588 61
22	Legato Magi Boni in	Id.	Id.	89 76	26 93	62 83	»	id.	»	»	»	92 50	»	92 50	»	»	18 50	18 50	74 —	»	1019 37	1019 37
23	Altare di Maria SS. del Carmine nella parrocchiale di. .	Piansano	Roma	10 37	3 11	7 26	»	id.	»	»	39 93	90 75	»	130 68	»	5 27	18 15	23 42	107 26	»	48 13	48 13
24	Cappellania Rizza Salvatore in . .	Siracusa	Siracusa	»	33 28	»	33 28	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	271 64	848 17	1119 81
25	Opera pia Baldassarre Cannuso in. .	Calatafimi	Trapani	»	37 17	»	37 17	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	301 86	1142 70	1444 56
26	Fidecommissaria Fontana Francesco in .	Monte S. Giuliano	Id.	»	30 60	»	30 60	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	301 49	901 85	1203 34
27	Legato Fiorito e Francavilla in . . .	Mazzara	Id.	»	5 90	»	5 90	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	128 56	76 42	204 98
28	Fondazione sac. Antonino Giuffrè nella Congregazione del Purgatorio in .	Trapani	Id.	»	331 44	»	331 44	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	895 98	10867 75	11763 73
	A riportarsi . .			666 71	1745 60	545 88	1624 77		6 69	53 54	2859 95	4438 99	»	7359 17	4 71	377 51	887 80	1270 02	6089 15	14833 25	45475 12	60208 37

Segue Allegato **G.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell' Ente morale ecclesiastico soppresso – COMUNE	SEDE – PROVINCIA	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA – debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita es – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7 – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA – 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA – TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – verso l' Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . . .			666 71	1745 60	545 88	1624 77		6 69	53 54	2859 95	4483 99	»	7359 17	4 71	377 51	887 80	1270 02	6089 15	14833 25	45475 12	60308 37
	Corporazione religiosa.																					
29	Convento di S. Domenico in (1).	Faenza	Ravenna	959 41	287 82	671 59	»	1° genn. 1907	»	1072 68	15783 37	8394 87	»	25249 92	94 39	2083 27	1678 57	3856 62	21393 29	»	»	»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dic. 1906			1626 12	2033 42	1217 47	1624 77		6 69	1126 22	18642 32	12833 86	»	32609 09	99 10	2460 78	2566 77	5126 65	27482 44	14833 25	45475 12	60308 37
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1909 si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1909, sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262)								»	»	»	»	2282 75	2282 75	»	»	»	»	2282 75	4061 92	»	4061 92
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1909								6 69	1126 22	18642 32	12833 86	2282 75	34891 84	99 10	2460 78	2566 77	5126 65	29765 19	18895 17	45475 12	64370 29

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 143 dell'allegato K annesso al R. decreto 22 novem. 1886, n. 4207, serie 3.a.

Roma, addì 24 febbraio 1910.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
ARLOTTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
SCIALOJA.

Allegato H.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – COMUNE	SEDE – PROVINCIA	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA – debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita es – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
1	Legato Angela Manenti ved. Consolini in . . .	Senigallia	Ancona	»	40 01	»	49 01	1° luglio 1907	»	»
2	Cappellania Chiarandà Francesco in .	Caltagirone	Catania	»	21 46	»	21 46	id.	»	»
3	Legato Bussotto Giuseppe in . . .	Cammarata	Girgenti	»	8 67	»	8 67	id.	»	»
4	Legato Filippo Scirotta in . . .	Palermo	Palermo	»	22 19	»	22 18	id.	»	»
5	Legato di messa Mezzapelle Pietro in .	Marsala	Trapani	14 55	22 93	»	12 38	id.	»	»
6	Legato Paolo Silio nella chiesa di S. Mauro in. . .	Premariacco	Udine	»	6 82	»	6 82	id.	»	»
	Corporazione religiosa.									
7	Monastero delle Agostiniane di S. Flavia e Domitilla in (1)	Frascati	Roma	16 49	6 80	9 69	»	id	»	»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1907			31 04	141 87	9 69	120 52		»	»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1909, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1909 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rend. 29 giugno 1906, n 262).								»	»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1909								»	»

Numero progressivo	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7 – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3.75 0/0 netto	ARRETRATE – TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA – 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA – TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – TOTALE Colonne 24 + 25
1	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1951 82	»	1951 82
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41 73	812 91	854 64
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	149 58	195 70	345 28
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	883 32	»	883 32
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	57 33	947 79	1005 12
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7 79	263 82	271 61
7	»	»	1 88	1 88	»	»	»	»	1 88	61 45	»	61 45
Ammontare complessivo ... a tutto giugno 1907	»	»	1 88	1 88	»	»	»	»	1 88	3153 02	2220 22	5373 24
Facendosi luogo all'iscrizione ...	»	»	14 54	14 54	»	»	»	»	14 54	241 04	»	241 04
Ammontare complessivo ... a tutto giugno 1909	»	»	16 42	16 42	»	»	»	»	16 42	3394 06	2220 22	5614 28

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 105 dell'allegato E annesso al R. decreto 3 agosto 1890, n. 978, serie 3.a

Roma, addì 21 febbraio 1910.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
ARLOTTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
SCIALOJA.

Allegato I.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 26[2].

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – COMUNE	PROVINCIA	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a ... sulla rendita es... – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
1	Legato Negri Giuseppa ved. Lucchini nella parrocchiale di	Treviglio	Bergamo	»	17 14	»	17 14	1° genn. 1908	»	»
2	Beneficio semplice di S. Tommaso nell'oratorio di Villa Fontana in	Medicina	Bologna	»	28 78	»	28 78	id.	»	»
3	Legato Veneziano Rocco in	Resi	Caltanissetta	11 21	3 37	7 85	»	id.	»	»
4	Cappellania Cataldi Filippo ed Aurelia Chiaramonte in	Terranova	Id.	»	39 78	»	39 78	id.	»	»
5	Ricettizia di	S Giuliano di Puglia	Campobasso	»	29 52	»	29 53	id.	»	»
6	Cappelle riunite di Caiazzo amministrate dalla Congregazione di carità di	Caiazzo	Caserta	64 87	195 71	»	130 84	id.	»	»
7	Opera del Suffragio in Rollo (Legato Mantica Damiano) amministrato dalla fabbrica parrocchiale di Rollo in	Andora	Genova	1 46	— 44	1 02	»	id.	»	»
8	Legato Abbondanti in Bellocchi di	Fano	Pesaro	»	9 18	»	9 18	id.	»	»
	Fidecommissaria o Legato Castelli Balsamo in	Girgenti	Girgenti	»	26 15	»	26 15	id.	»	»
	A riportarsi			77 55	250 43	8 87	181 75		»	»

Numero progressivo	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7 – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	153 83	537 34	691 17
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	53 54	1102 99	1156 53
3	178 72	98 11	5 89	282 72	»	23 59	19 62	43 21	229 52	»	13 68	13 68
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	119 89	1404 23	1604 12
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1160 04	30 76	1190 80
6	784 21	5 29	»	789 50	»	103 52	1 06	104 58	684 92	1721 23	4174 76	5895 90
7	»	2 39	— 70	3 09	»	»	— 47	— 47	2 62	»	16 20	16 20
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7 82	378 49	386 31
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	854 69	200 41	1054 50
A riportarsi	962 93	105 74	6 65	1075 32	»	127 11	21 15	148 26	227 06	4150 44	7858 96	12009 40

Segue Allegato I.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell' Ente morale ecclesiastico soppresso: COMUNE	SEDE: PROVINCIA	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua: corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA: debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita es: dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
	Riporto . . .			77 55	250 43	8 87	281 73		»	»
10	Legato Vincenzo Bongiorno in. . .	Bolognetta	Palermo	»	36 45	»	36 45	1° genn. 1908	»	»
11	Legato Mataplanes Decano Pietro in .	Palermo	Id.	»	29 95	»	29 95	id.	»	»
12	Cappellania Confredi in	Andora	Genova	»	28 50	»	28 50	id.	»	
13	Beneficio semplice di S. Giovanni in Pegolino di (1) .	Cotignola	Ravenna	11 02	3 31	7 71	»	id.	»	»
14	Beneficio di S. Giuseppe nella parrocchiale di . . .	Trevignano	Roma	»	41 92	»	41 92	id.	»	»
15	Collegiata di S. Maria Maddalena in (2) .	Gradoli	Id.	»	4 48	»	4 48	id.	»	»
16	Collegiata o Comunia della SS. Annunziata in . . .	Spaccaforno	Siracusa	»	417 —	»	417 —	id.	»	»
17	Fondazione di culto nella chiesa di S. Maria della Catena in	Salemi	Trapani	»	181 69	»	181 69	id.	»	»
	A riportarsi . .			89 57	1043 73	16 58	971 74		»	»

Numero progressivo	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto (posta nella col. 7): dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1891	ARRETRATE: dal 1° luglio 1891 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE: dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso di i beni stabili a tutto giugno 1909 — 3,75 0/0 netto	ARRETRATE: TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8,80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA: 13,20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA: 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA: TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO: verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO: TOTALE
	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	962 93	105 74	6 65	1075 82	»	127 11	21 15	148 26	927 06	4150 44	7858 96	12009 40
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	366 02	1103 8[illegible]	1469 84
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	196 50	1011 23	1207 73
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	55 73	1093 53	114[illegible] 26
13	»	14 26	5 78	20 04	»	»	2 85	2 85	17 19	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	510 02	935 17	1445 19
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	45 64	108 80	154 44
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5072 34	»	5072 34
17		»	»	»	»	»	»	»	»	1191 79	4118 60	5310 39
	962 93	120 —	12 43	1095 36	»	117 11	24 —	151 11	944 25	11588 4	16230 11	27818 59

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 254 dell'allegato F annesso al R. decreto 17 agosto 1879, n. 1554, serie 2.a.

(2) Iscrizione suppletiva V. n. 109 dell'allegato K annesso al R decreto 21 luglio 1881, n. 285, serie 3 a.

Segue Allegato **I.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso: COMUNE	SEDE: PROVINCIA	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua: corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA: debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita es: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
	Riporto . . .			88 57	1043 73	16 58	971 74		»	»
18	Cappellania Bertolino Tommaso fu Leonardo in . . .	Marsala	Trapani	»	11 28	»	11 28	1° genn. 1908	»	»
19	Legato Andrea Genovese nella Congrega del SS. Crocifisso e Maria Immacolata nella chiesa di S. Nicola in .	Trapani	id.	»	1 91	»	1 91	id.	»	»
20	Legato Gennaci Rocco in . . .	Castellam. del Golfo	Id.	»	11 47	»	11 47	id.	»	»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidate a tutto dicemb. 1907			88 57	1068 39	16 58	996 40		»	»
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1909 si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1909 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nella colonna 7 e 8 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262)								»	»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1909								»	»

Numero progressivo	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto (posta nella col. 7): dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE: dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE: dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3,75 0/0 netto	ARRETRATE: TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8,80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA: 13,20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA: 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA: TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO: verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO: TOTALE Colonne 24 + 25
1	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Riporto	962 93	120 —	12 43	1095 36	»	127 11	24 —	151 11	944 25	11588 48	16230 11	27818 59
18-19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	98 07	356 79	454 86
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3 31	73 71	77 02
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30 10	432 42	462 52
Ammontare complessivo ... a tutto dicemb. 1907	962 93	120 —	12 43	1095 36	»	127 11	24 —	151 11	944 25	11719 96	17093 03	28812 99
Facendosi luogo ...	»	»	18 64	18 64	»	»	»	»	18 64	1494 00	»	14
Ammontare complessivo ... a tutto giugno 1909	962 93	120 —	31 07	1114 —	»	127 11	24 —	151 11	962 89	13214 56	17093 03	30307 59

Roma, addì 24 febbraio 1910.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
ARLOTTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
SCIALOJA.

Allegato K.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.
Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a	sulla rendita es	ARRETRATE favore del Fondo per il Culto	posta nella col. 7			RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	23
1	Beneficio o legato Ciancio-Rospigliosi in	Paternò	Catania	»	79 56	»	79 56	1° luglio 1908	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2303 93	944 11	3248 04
2	Fondazione Antonino Bazan nella chiesa Madre o in quella di S. Giorgio in .	Troina	Id.	»	65 02	»	65 02	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	107 28	2547 16	2654 44
3	Cappellania Aquila in	Militello	Id.	»	4 05	»	4 05	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	111 19	9 50	120 69
4	Fondazione Cavanna Saverio nella chiesa parrocchiale di S. Salvatore in .	Genova	Genova	»	12 48	»	12 48	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41 39	468 10	509 49
5	Fondazione Domenico Pellegrino nella Congrega dei 100 Sacerdoti in . .	Napoli	Napoli	»	25 50	»	25 50	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	64 03	977 —	1041 03
6	Legato Salerno Lorenzo n. . . .	Monreale	Palermo	»	28 34	»	28 34	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	212 55	944 43	1156 98
	A riportarsi . .			»	214 95	»	214 95		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2840 37	5890 30	8730 67

Segue Allegato **K.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — COMUNE	SEDE — PROVINCIA	RENDITA annua — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 — credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA — debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a … sulla rendita es… — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE favore del Fondo per il Culto …posta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE — dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE — dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3.75 0/0 netto	ARRETRATE — TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA — 18.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA — 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA — TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 — verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO — verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO — TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . . .			»	214 95	»	214 95		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1840 37	5890 30	8730 67
7	Legato De Leonardo Giulio, amministrato dalla Compagnia del Sacramento in	Carini	Palermo	»	29 34	»	39 34	1° luglio 1908	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	357 88	1248 17	1606 05
8	Legato Padilla sacerdote Simone in (1)	Termini Imerese	Id.	»	2 21	»	2 21	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5 25	84 97	90 22
9	Legato Vanosi don Antonio e don Secondo nella chiesa dei SS. Nazaro e Celso in . .	S. Nazzaro dei Burgondi	Pavia	»	1 80	»	1 80	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2 77	70 72	73 49
10	Legato Picchioni Luigia nella chiesa parrocchiale di . .	Carbonara al Ticino	Id.	»	3 45	»	3 45	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7 31	133 53	140 84
11	Beneficio di S. Giulio presso l'altare di S. Luca nella cattedrale di . .	Reggio Emilia	Reggio Emilia	»	20 80	»	20 80	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	35 07	814 09	849 16
12	Legato Gherardi nella Collegiata di .	S. Quirico d'Orcia	Siena	»	1 76	»	1 76	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3 18	68 67	71 85
	A riportarsi . . .			»	284 31	»	284 31		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2251 83	8310 45	11562 28

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 23 dell'allegato R annesso al R. decreto 25 febbraio 1904, n. 107.

Segue Allegato **K.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a	
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
	Riporto . .	»		»	184 31	»	184 31		»	»
13	Ufficiatura di messe Masini nella chiesa di S. Bartolomeo in	Montepulciano	Siena	»	20 33	»	20 33	1° luglio 1909	»	»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidate a tutto giugno 1909.			»	304 64	»	304 64		»	»
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1909 si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1909 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nella colonna 8.								»	»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1909								»	»

Numero progressivo	DENOMINAZIONE	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella col. 7				RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3,75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13,20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3251 83	8310 45	11562 28
13	Ufficiatura di messe Masini nella chiesa di S. Bartolomeo in	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14 29	815 68	829 97
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidate a tutto giugno 1909	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3266 12	9126 13	12392 25
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1909 ...	»	»	»	»	»	»	»	»	»	304 64	»	304 64
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1909	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3570 76	9126 13	12696 89

Roma, addì 24 febbraio 1910.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
ARLOTTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
SCIALOJA.

Allegato L.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.
Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a	
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		sulla rendita esposta nella col. 7 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
1	Legato Corti Giuseppe in . . .	Alessandria	Alessandria	»	85 17	»	85 17	1° genn. 1909	»	»
2	Legato o Cura del Vicario foraneo in.	Vallelunga	Caltanissetta	»	4 59	»	4 59	id.	»	»
3	Cappellania Mavica Bonina in . .	Adernò	Catania	»	46 08	»	46 08	id.	»	»
4	Legato Mondelli Angelo nella cattedrale di . . .	Como	Como	»	20 —	»	20 —		»	»
5	Cappellania Amatori Solimani Caterina in San Maurelio di	Ferrara	Ferrara	»	23 94	»	23 94	id.	»	»
6	Legato Galimberti nella chiesa di San Sempliciano in .	Milano	Milano	»	168 79	»	168 79	id.	»	»
	A riportarsi . .			»	348 57	»	348 57		»	»

Numero progressivo	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella col. 7				RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	330 50	4094 76	4425 26
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	33 81	155 87	189 68
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1148 54	755 71	1904 25
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	208 72	551 28	760 —
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	297 06	692 26	989 32
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	615 61	6359 63	6975 24
A riportarsi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2634 24	12609 51	15243 75

Segue Allegato **L.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — COMUNE	SEDE — PROVINCIA	RENDITA annua — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 — credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA — debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a ... sulla rendita es... — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE — dal 1° gennaio 1863 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto ...posta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE — dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE — dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3.75 0/0 netto	ARRETRATE — TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA — 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA — 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA — TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 — verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO — verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO — TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . .			»	348 57	»	348 57		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2634 24	12609 51	15243 75
7	Fidecommissaria D'Angelo Stefano in	Prizzi	Palermo	»	42 11	»	42 11	1° genn. 1909	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	110 54	1629 44	1739 98
	Legato Giganti in .	Fossombrone	Pesaro	»	7 66	»	7 66	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6 06	310 49	316 55
9	Prebenda prima canonicale della disciplina nella collegiata di (1) . .	Soriano	Roma	»	1 61	»	1 61	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3 39	53 72	57 11
10	Legato Iacuzzi Giustina nella chiesa di S. Silvestro in .	Cividale	Udine	»	3 92	»	3 92	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10 44	151 55	161 99
11	Cappellania di S. Giovan Battista detta del Campanile del Duomo in . .	Udine	Id.	»	53 28	»	53 28	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	422 25	1779 55	2201 80
	A riportarsi . .			»	457 15	»	457 15		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3183 92	16524 26	19721 18

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 31 dell'allegato I annesso al R. decreto 22 maggio 1883, n. 5263, serie 3.a.

Segue Allegato **L.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – COMUNE	SEDE – PROVINCIA	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA – debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a ... sulla rendita es... – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
	Riporto . .			»	457 15	»	457 15		»	»
	Corporazione religiosa.									
12	Monastero di S. Chiara in (1) . . .	S. Sepolcro	Arezzo	6 18	1 86	4 33	»	1° genn. 1909	»	»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dic. 1908			6 18	459 —	4 33	457 15		»	»
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1909, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonne 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1909, sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262)								»	»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1909								»	»

Numero progressivo	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7 – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3.75 0/0 netto	ARRETRATE – TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA – 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA – TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – TOTALE Colonne 24 + 25
1		15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Riporto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3186 92	16534 26	19721 18
12	»	»	2 37	2 37	»	»	»	»	2 37	»	»	»
Ammontare complessivo ... a tutto dic. 1908	»	»	2 37	2 37	»	»	»	»	2 37	3186 92	16534 26	19721 18
Facendosi luogo ...	»	»	1 62	1 62	»	»	»	»	1 62	228 57	»	228 57
Ammontare complessivo ... a tutto giugno 1909	»	»	3 99	3 99	»	»	»	»	3 99	3415 49	16534 26	19949 75

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 121 dell'allegato I annesso al R. decreto 23 dicembre 1890, n 5838, serie 2 a

Roma, addì 24 febbraio 1910.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
ARLOTTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
SCIALOJA.

Allegato **M.**

PROSPETTO RIEPILOGATIVO degli elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 18 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	INDICAZIONE degli Enti morali ecclesiastici soppressi	NUMERO degli Enti morali ecclesiastici pei quali si ha: rendita annua da iscrivere sul Gran Libro del Debito pubblico	rendita annua da prelevare a saldo della tassa del 30 0/0	Totale — Colonne 2 + 3	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rend.te esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonna 5 - 6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza della rendita da iscriversi o da prelevarsi a favore o a carico del Fondo per il Culto	RATE liquidate a favore sulla rendita es...: sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Allegato A.	1	»	1	62 15	»	68 15	»	1° luglio 1909	38 63	45 75	124 30
2	Id. B.	1	»	1	38 31	»	38 21	»		»	50 76	76 62
3	Id. C.	»	1	1	»	22 77	»	22 77		»	»	»
4	Id. D.	1	»	1	27 92	8 38	19 54	»		»	»	»
5	Id. E.	»	1	1	»	6 42	»	6 42		»	»	»
6	Id. F.	»	1	1	»	194 56	»	194 56		»	»	»
7	Id. G.	10	19	29	1626 12	2033 42	1217 47	1624 77		»	6 69	1126 22
8	Id. H.	1	6	7	31 04	141 87	9 69	120 52		»	»	»
9	Id. I.	3	17	20	88 57	1068 39	16 58	996 40		»	»	»
10	Id. K.	»	13	13	»	304 64	»	304 64		»	»	»
11	Id. L.	1	11	12	6 18	459 —	4 33	457 15		»	»	»
	Risultanze complessive degli elenchi	18	69	87	1880 29	4239 45	1368 07	3727 23		38 63	103 20	1327 14
	Dedotto l'ammontare complessivo delle partite a credito (col. 7) da quello delle partite a debito (col. 8)						»	1368 07				
	Residuo a debito del Fondo Culto per rendita da prelevare con decorrenza dal 1° luglio 1909						»	2359 16				

Numero progressivo	ARRETRATE del Fondo per il Culto posta nella col. 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 13 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 16	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 16	TOTALE Colonne 20 + 21 + 22	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita — depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 19 - 23	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 25 + 26
	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1460 52	776 88	116 52	2523 97	10 94	192 79	155 38	359 11	2164 86	»	»	»
2	900 28	478 88	71 82	1616 99	6 74	118 84	95 78	221 36	1395 63	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	937 87	14 48	952 35
4	»	100 79	36 62	137 41	»	»	20 16	20 16	117 25	»	286 32	286 32
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	152 40	116 11	268 51
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2253 07	5884 40	8137 47
7	18642 32	12833 86	2292 75	34891 84	99 10	2460 78	2566 77	5126 65	29765 19	18895 17	45475 12	64370 29
8	»	»	16 42	16 42	»	»	»	»	16 42	3394 06	2220 22	5614 28
9	962 93	120 —	21 07	1114 —	»	127 11	24 —	151 11	962 89	13214 56	17093 03	30307 59
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3570 76	9126 13	12696 89
11	»	»	3 99	3 99	»	»	»	»	3 99	3415 49	16534 26	19949 75
Risultanze complessive	21966 05	14310 41	2559 19	40304 62	116 78	2899 52	2862 09	5878 39	34426 23	45833 38	96750 07	142583 45
Dedotto l'ammontare complessivo delle partite a credito (col. 24) da quello delle partite a debito (col. 25)									»	34426 23		
Debito del Fondo Culto per rate arretrate di tassa liquidate a tutto giugno 1909									»	11407 15		

1. RENDITA 5 per cento da prelevare a favore del Domanio con decorrenza dal 1° luglio 1909 da quella già iscritta a favore del Fondo pel culto in esecuzione del R. decreto 6 gennaio 1867, n. 3516 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita, 29 giugno 1906, n. 262), lire duemilatrecentocinquantanove e centesimi sedici . . . . L. 2,359 16
2. RATE di rendita dovute agli investiti degli Enti morali pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili operate per g'i effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno 4 settembre 1867, in cui entrò in vigore la legge di soppressione del 15 agosto 1867 e già pagate agli investiti medesimi sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 . . . . » —
3. RATE di rendita maturate a favore del Fondo per il culto a tutto giugno 1909 e da scontarsi sugli interessi percepiti dallo stesso Fondo per il culto sulla rendita iscritta a suo favore col R. decreto 6 gennaio 1867, n. 3543, lire quarantamilatrecentoquattro e centesimi sessantadue » 40,304 62
4. RITENUTA per imposta di ricchezza mobile sulle rate maturate a favore del Fondo per il culto negli anni 1869 e successivi, lire cinquemilaottocentosettantotto e centesimi trentanove . . . » 5,878 39
5 RATE di rendita a tutto giugno 1909 depurate dalla ritenuta di ricchezza mobile, lire trentaquattromilaquattrocentoventisei e centesimi ventitre . . . . » 34,426 23
6. RATE di tassa del 30 per cento dovute dal Fondo culto al Demanio pel tempo posteriore alla presa di possesso, lire quarantacinquemilaottocentotrentatre e centesimi trentotto L. 45,833 38
7. RATE di rendita a favore del Fondo culto da dedurre dalle rate di tassa a carico di detta Amministrazione, lire trentaquattromila quattrocento ventisei e centesimi ventitre . . . » 34,426 23 — —
8. RESIDUANO a debito del Fondo per il culto a tutto giugno 1909, lire undicimilaquattrocentosette e centesimi quindici . . . . . » 11,407 15 — —

Roma, addì 24 febbraio 1910.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
ARLOTTA.
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
SCIALOJA.

Il numero **CLXXXIV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 80 della legge 25 giugno 1906, n. 255, concernente provvedimti per le Calabrie, ed il regolamento 24 dicembre 1906, n. 670;

Riconosciuta l'opportunità di dare stabile assetto al laboratorio-scuola di tessitura nell'ospizio femminile di Cosenza;

Vista la deliberazione dell'Amministrazione dell'ospizio delle fanciulle di Cosenza nell'adunanza dell'8 dicèmbre 1909, approvata dalla Commissione provinciale di beneficenza il 24 dicembre 1909;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita nell'ospizio femminile di Cosenza una scuola di tessitura di primo grado che prenderà nome di « Laboratorio-scuola di Cosenza » e sarà intesa a fornire insegnamento prevalentemente pratico, e qualche nozione teorica alle giovani ricoverate ed alle allieve esterne per addestrarle nell'arte della tessitura del cotone e del lino.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento concorrerà il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 2000, stanziate nel proprio bilancio in esecuzione dell'art. 80 della legge 25 giugno 1906, n. 255, con la quale si provvederà al pagamento del personale tecnico e di sorveglianza;

L'Amministrazione dell'ospizio con le somme che saranno disponibili di anno in anno.

Il laboratorio-scuola avrà sede nei locali dell'ospizio, il quale provvederà al mantenimento di essa.

Art. 3.

Al laboratorio-scuola oltre alle giovani ricoverate sono ammesse allieve esterne.

Art. 4.

La sorveglianza didattica del laboratorio-scuola è devoluta al direttore della locale R. scuola industriale, il quale per tale riguardo corrisponderà direttamente col Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 5.

Il laboratorio-scuola avrà un bilancio a parte di quello dell'ospizio e sarà approvato anno per anno dal ministero di agricoltura, industria e commercio. Esso sarà presentato come allegato al bilancio generale dell'ospizio.

I proventi del laboratorio-scuola andranno innanzi tutto a vantaggio della scuola per sopperire alle spese di gestione ed all'ampliamento del laboratorio, e l'eccedenza sarà devoluta per la costituzione di un fondo a beneficio delle allieve ricoverate. L'ammontare delle somme devolute a beneficio delle ricoverate sarà per una parte attribuito alle operaie in proporzione del lavoro e del profitto e versato anno per anno in un libretto personale di risparmio, e l'altra parte andrà a costituire un fondo per provvedere all'acquisto di

un telaio e di qualche arnese di tessitura da donare alle allieve ricoverate al momento della loro uscita dall'ospizio.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà delegare il prefetto della provincia di Cosenza per l'approvazione del bilancio del laboratorio-scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero **CXCII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto in data 14 novembre 1907 col quale il rettore dell'Università di Padova fu autorizzato ad accettare, in nome dell'Università stessa, la donazione disposta dal prof. Bernardino Panizza per l'assegnazione di un sussidio annuo di L. 1000 ad un giovane laureato dell'Università di Padova al fine di perfezionarsi presso l'Università medesima negli studi igienici e sanitari e, subordinatamente, a vantaggio della Biblioteca dell'Istituto d'igiene, in piena conformità alle condizioni contenute nell'istromento notarile di donazione in data 26 settembre 1907 rogato dal notaio Enrico Piazza fu Federico, residente in Treviso;

Veduto l'istromento del 24 luglio 1909, rogato da notaio Giovanni Battista Medin fu Dataico, residente in Padova, col quale si portano modificazioni alle norme contenute nell'istrumento notarile del 26 settembre 1907 sopra citato per quanto riguarda l'estensione del beneficio del sussidio ai giovani medici delle provincie venete, lombarde, emiliane, nonchè alle norme riflettenti l'apertura dei concorsi per i sussidi annuali e la eventuale devoluzione di questi alla biblioteca dell'Istituto d'igiene dell'Università di Padova;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni dei paragrafi (lettera *a*) dell'art. 3 e 7 dell'articolo stesso del rogito 26 settembre 1907, da modificarsi in conformità dei criteri sopra espressi, sono sostituite da quelle corrispondenti dell'istromento notarile 24 luglio 1909 a rogito Medin, che formerà parte integrante dell'atto notarile in data 26 settembre 1907 sopra citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 21 ottobre 1903, n. 426, che ammette l'industria delle vernici a godere delle agevolezze consentite all'alcool adulterato;

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1903, n. 12,096, che determina le modalità di tale concessione;

Visto l'art. 125 del regolamento 25 novembre 1909, n. 762, per l'applicazione del testo unico delle leggi sugli spiriti;

Sentito il laboratorio chimico centrale delle gabelle;

Determina:

L'alcool da impiegarsi nell'industria delle vernici, in fabbriche che abbiano riparti soggetti a vigilanza permanente, potrà essere adulterato, oltrechè con le norme indicate nel citato decreto, anche mediante aggiunta di:

Formaldeide . . . . litri 1.500
Olio di acetone leggero » 1.000
Colofonia . . . . . . kg. 2.500

per ogni ettolitro di spirito da denaturare.

L'olio di acetone leggero sarà fornito dal laboratorio denaturanti di Milano al prezzo di L. 2 per ogni ettolitro di spirito da denaturare. La formaldeide e la colofonia saranno fornite dalle rispettive Ditte interessate ed esaminate prima del loro uso dal chimico della finanza, ai sensi dell'art. 130 del citato regolamento.

La formaldeide da usare sarà la comune formaldeide del commercio al titolo del 35-40 0/0.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, addì 3 giugno 1910.

Il ministro
FACTA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Conferimento di diploma di benemerenza.

Con R. decreto del 19 maggio 1910:

È conferito il diploma di benemerenza di 1ª classe, per speciali prestazioni e per elargizioni a vantaggio della popolare istruzione, al prof. comm. Bindi Vincenzo, residente in Capua (Caserta).

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Notificazione.

Con decreti del 6 giugno 1910 il ministro d'agricoltura, industria e commercio, viste le deliberazioni delle Deputazioni provinciali di Belluno, di Verona e di Udine, ha imposto i provvedimenti curativi delle piante infette dalla *Diaspis pentagona* nei comuni di Lentiai, di Monteforte, d'Alpone e di Maniago.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 4 giugno corrente, in Laganadi, provincia di Reggio Calabria, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 3ª classe, con orario limitato di giorno, e in Santa Domenica Talao, provincia di Cosenza, un ufficio fonotelegrafico con orario limitato di giorno.

Roma, il 6 giugno 1910.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con decreto Ministeriale del 1° maggio 1910:

Orsi cav. uff. Riccardo, direttore capo di divisione, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 8000, a decorrere dal 1° maggio 1910.

Torri cav. Silvio, capo sezione amministrativo, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 6000, a decorrere dal 1° maggio 1910.

Francini cav. dott. Icilio, primo segretario, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4500, a decorrere dal 1° maggio 1910.

Con R. decreto del 5 maggio 1910:

Ceresole comm. Giovanni, direttore capo di divisione di 1ª classe, è collocato a riposo, d'ufficio, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1910.

Arnerio cav. uff. Igino, direttore capo di divisione di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 1° luglio 1910.

Fadelli cav. Alessandro, primo ragioniere di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 16 giugno 1910, col titolo onorifico di capo sezione di ragioneria.

Fornasari cav. Antonio, archivista di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 16 giugno 1910, col titolo onorifico di archivista capo.

Regie avvocature erariali.

Con R. decreto del 5 maggio 1910:

Gadda cav. Enrico, sostituto avvocato erariale di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 1° giugno 1910, col titolo onorifico di vice avvocato erariale.

Intendenze di finanza.

Con decreto Ministeriale del 1° maggio 1910:

Melagrana Lorenzo — Faggioni Gioacchino, ufficiali di scrittura, sono promossi dalla 6ª alla 5ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 1° maggio 1910.

Con R. decreto del 5 maggio 19 0:

Zocco Luigi, ufficiale di scrittura di 3ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° maggio 1910, con l'annuo stipendio di L. 3000.

Con R. decreto dell'8 maggio 1910:

Zafarana Onofrio, ragioniere di 4ª classe, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 16 aprile 1910, con l'annuo assegno di L. 666.66.

Pattarino Romolo, ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'Amministrazione militare, è nominato ufficiale di scrittura di 6ª classe nelle Intendenze di finanza con l'annuo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 1° giugno 1910.

Con decreto Ministeriale del 9 maggio 1910:

Carretti Cesare, volontario di ragioneria, sono accettate le volontarie dimissioni dall'impiego, a decorrere dal 10 maggio 1910.

Con decreto Ministeriale dell'11 maggio 1910:

Gentile Diego Rosario, magazziniere-economo di 5ª classe, è confermato a Reggio Calabria, cessando, a decorrere dal 1° maggio 1910, l'assegno di annue L 720, corrisposto nella sua precedente qualità d'incaricato delle funzioni di magazziniere-economo.

Con decreto Ministeriale del 12 maggio 1910:

Paroni Arturo, applicato di classe transitoria nelle RR. avvocature erariali, è nominato ufficiale di scrittura di 6ª classe nelle Intendenze di finanza, con l'annuo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 1° giugno 1910.

AVVISI.

Con decreto del ministro del tesoro, in data 1° giugno 1910, il signor Achille Poggiolini, notaio residente ed esercente in Bologna, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Con decreti del ministro del tesoro, in data 1° giugno 1910, i signori Fa๠Carlo e Vallauri Guido, notai residenti ed esercenti in Torino, sono stati accreditati presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, n. 220,727 di L. 150, n. 223,270 di L. 15, n. 365,425 di L. 18.75, n. 365,492 di L. 37.50, n. 365,813 di L. 37.50, n. 393,674 di L. 75, n. 407,160 di L. 75 e n. 365,980 di L. 31.50 al nome di Bressi *Elisabetta* fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Torino, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Bressi *Luigia-Elisabetta* fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Torino, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 6 giugno 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 301,766 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 138.75 al nome della Ditta Gerbi *Cesare* & C. in Livorno con vincolo d'usufrutto a favore di Lovve *Maria* Giorgina fu Guglielmo ved. di Giovanni Eugenio Casalini, domiciliata in Firenze, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi alla Ditta Gerbi & C. in Livorno con vincolo d'usufrutto

a favore di Lovve *Giorgina* fu Guglielmo ved. di Giovanni Eugenio Casalini, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 giugno 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di venerdì 1° luglio 1910 e successivi, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 22ª estrazione annuale a sorte delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, create con la legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed emesse in virtù del R. decreto 14 stesso mese ed anno, n. 5791, appartenenti alla 2ª categoria, cioè di quelle alienate posteriormente alla legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3ª, ammortizzabili anche mediante sorteggio annuale, e ciò in relazione all'art. 24 della legge stessa 23 luglio 1881, e secondo la quota di ammortamento stabilita colle norme in detto articolo contenute.

Compiuta l'estrazione saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte.

Roma, il 10 giugno 1910.

Il direttore generale
MORTARA.

Il direttore capo della divisione
AMBROSO.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 giugno, **in L. 100.57.**

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*)

7 giugno 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	105,91 79	104,07 79	104,31 58
3 1/2 % *netto*	105,65 74	103,90 74	104,12 95
3 % *lordo*	72,08 33	70,83 33	71,63 72

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 20 agosto 1909, n. 703;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di storia antica nella R. Università di Padova.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 7 ottobre 1910, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso, ed il certificato di nascita debitamente legalizzato.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 4 giugno 1910.

Il ministro
1 CREDARO.

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 703;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di clinica psichiatrica nella R. Università di Torino.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 10 ottobre 1910, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni: queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso, ed il certificato di nascita, debitamente legalizzato.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 6 giugno 1910.

Il ministro
1 CREDARO.

IL MINISTRO

Veduto l'art. 12 dello statuto organico della R. Scuola navale superiore di Genova approvato col R. decreto 26 luglio 1891, n. 480;

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Veduto l'art. 28 della legge 19 luglio 1909, n. 496;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 20 agosto 1909, n. 703;

Decreta:

È aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di costruzione delle macchine e caldaie a vapore in generale, con applicazioni speciali ai macchinari navali e con disegno, nella Regia Scuola superiore navale di Genova, con l'annuo stipendio di L. 7000.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 10 ottobre 1910, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

Potranno altresì essere presentate raccolte di tavole, modelli, disegni o lavori grafici in genere.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso ed il certificato di nascita debitamente legalizzato.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari; e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 6 giugno 1910.

Il ministro
CREDARO.

I

R. Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento IN FIRENZE

Sezione di filosofia e filologia

Fondazione Villari

È aperto il quinto concorso della « Fondazione Villari » pel triennio 1912-1914.

A norma dello statuto, possono prendervi parte tutti i laureati in Italia negli anni 1909, 1910 e 1911.

I concorrenti dovranno presentare la domanda in carta da bollo di centesimi cinquanta, corredata del diploma di laurea, in originale o in copia autentica, del certificato degli esami e della fede di nascita.

Oltre a questi documenti, essi dovranno presentare un lavoro, manoscritto o a stampa, nel quale sia trattato un argomento che riguardi la storia politica, civile, economica dell'Italia meridionale nell'età della dominazione normanna, oppure un argomento che riguardi la storia del cristianesimo e della Chiesa in Italia, nei primi cinque secoli dell'èra volgare.

La domanda, coi titoli e coi documenti indicati, dovrà essere presentata alla segreteria del R. Istituto di studi superiori in Firenze (Piazza San Marco, n. 2), non più tardi del 31 dicembre 1911.

Il vincitore del concorso avrà un assegno di L. 1600 all'anno, pagabili a rate trimestrali anticipate, e sarà libero di studiare dove gli piaccia; dovrà però render conto per iscritto, alla fine d'ogni anno, degli studi fatti; e dovrà presentare, alla fine del triennio, un nuovo lavoro storico, dentro il campo di studi suddetto, già stampato, o da stamparsi a sua cura, del quale resterà a lui la proprietà letteraria.

Firenze, dal R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, lì 10 maggio 1910.

Il presidente
P. Villari.

Il segretario
F. Gelati.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 7 giugno 1910

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 16,30.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Giuramento del senatore Manno.

Introdotto dai senatori De Sonnaz e Pullè, presta giuramento il senatore Manno barone Antonio.

Presentazione di disegni di legge.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Presenta un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per lo stanziamento di L. 65,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-11 per missioni straordinarie all'estero di funzionari civili e militari.

TEDESCO, ministro del tesoro. Presenta un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per maggior assegno di L. 850,000 nello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro, esercizio 1909-910 per provvedere alle spese d'impianto della R. Zecca ed accessorie.

Commemorazioni.

SPINGARDI, ministro della guerra. Ricorda le virtù del generale Prudente, mentre la città di Savona, la città nativa da lui tanto amata, ne riceve la salma e gli tributa gli estremi onori.

Accenna alla carriera del generale Prudente, che diè largo contributo alla educazione ed alla istruzione militare, aggiungendo che egli ebbe sempre il più schietto entusiasmo per la professione delle armi e fu sempre animato da sentimenti di rettitudine, di fierezza e di abnegazione.

Mentre l'oratore perde il vecchio amico fedele, il consigliere apprezzato e sicuro, il lavoratore indefesso, l'esercito e il Parlamento perdono un uomo esemplare.

Conchiude esprimendo l'augurio che alle alte virtù civili e militari dell'illustre estinto, si inspirino i giovani figli d'Italia nei loro sentimenti e nelle loro opere (Applausi).

ASTENGO. Concittadino e amico sin dall'infanzia del generale Prudente, si associa con tutto il cuore alle nobili parole pronunziate dal ministro della guerra, rilevando che l'estinto fu uomo di carattere, un vero galantuomo e di grande modestia. La memoria di lui sarà sempre venerata dai suoi concittadini.

Propone che siano mandate le condoglianze del Senato alla famiglia ed alla città natale (Approvazioni).

CASANA. Aggiunge brevissime parole per esprimere tutto il profondo suo cordoglio per la morte del generale Prudente, che egli ebbe a validissimo cooperatore per il bene dell'esercito, e potè così stimarne le rare virtù. È una perdita vera per l'esercito, sentita anche profondamente dal Parlamento e dal paese (Approvazioni).

PRESIDENTE. Appena ebbe notizia della morte del generale Prudente, interpretando i sentimenti del Senato, diresse le condoglianze al Governo; una rappresentanza del Senato prese parte ai funerali dell'illustre estinto.

Oggi si è commemorato il dotto nelle armi, il benemerito della istruzione e della educazione militare, stimato anche fuori d'Italia, il valido e fido cooperatore nell'Amministrazione della guerra, che tre ministri vollero mantenere al loro fianco. Sarà sua premura, certo di avere consenziente il Senato, di mandare le condoglianze alla città nativa ed alla famiglia, come ha proposto il senatore Astengo (Bene).

Poi soggiunge:

Onorevoli colleghi!

Il senatore conte Diogene Valotti, che dalla nostra vista era scomparso per la lunga infermità, spirò il 29 maggio in Brescia, che gli aveva dati i natali il 31 dicembre 1830. Liberale dai primi palpiti giovanili, non prono alla dominazione straniera, fu il fido amico di Giuseppe Zanardelli. La nobile persona ebbe adorna di qualità elette, e fiorì nel casato e nella città dando al bene pubblico pensiero, azione e cuore. Ebbe innata una dignitosa riservatezza, che non gli impedì la prontezza del dovere; onde la sua vita fu a periodi: taluni silenziosi in quiete, meditazione e solitudine; altri di lotta energica nel mezzo della folla, secondo che la patria concedeva o domandava. La riscossa del 1859 trovò il giovane patrizio al suo posto di cittadino operoso, popolare.

Dopo la battaglia di Magenta, tra la ritirata del vinto e la marcia vittoriosa degli alleati, fu dal popolo acclamato suo magistrato; dalla Loggia ordinò le prime libertà comunali; fu il primo sindaco italiano di Brescia.

Si ritrasse poi, dopo i grandi intenti, schivo delle misere gare partigiane; ma, quando alla sua autorità, alla sua intelligenza, fu ricorso dalla stima e dalla fiducia de' concittadini, cedette e tornò a reggere le amministrazioni ed i principali Istituti bresciani: fu veduto presidente della Deputazione provinciale, presidente degli ospedali civili; rigido e coscienzioso amministratore. Deputato di Verolanova nel corso della 10ª legislatura, adempì il debito del mandato; non ambì tenerlo. Nominato senatore il 23 gennaio 1889, il bel nome qui entrò con plauso. E tal nome, cui oggi rendiamo onore, Brescia celebrerà con i primi fasti della sua libertà, finchè Brescia sarà dall'Italia chiamata l'eroica, e sarà sempre, ne' ricordi del suo risorgimento. (Approvazioni).

BETTONI. Quale concittadino ed amico del compianto senatore Valotti, si associa alla commemorazione fattane dal presidente.

Ricorda che il senatore Valotti fu il primo sindaco di Brescia nel 1859, ed ebbe anche l'ufficio di presidente della prima Deputazione provinciale di Brescia. Il pianto del popolo che seguì i suoi funerali, prova che egli è degno di memoria indelebile. (Bene).

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Si associa, a nome del Governo, alla commemorazione del senatore Valotti.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Annuncia che S. M. il Re con decreto in data 5 giugno 1910 ha nominato senatori del Regno i signori prof. Giuseppe Cesare Abba e comm. Francesco Campo, tenente generale.

Dà poi lettura di due messaggi del presidente della Corte dei conti relativi alle registrazioni con riserva.

Comunica i disegni di legge pervenuti dalla Camera dei deputati e dai vari Ministeri, e l'elenco delle relazioni trasmesse alla presidenza degli Uffici centrali e dalle Commissioni.

Comunica poi le lettere seguenti:

Lettera del ministro delle finanze relativa agli inventari dei beni mobili ed immobili assegnati alla Lista civile;

Lettera del ministro della marina con la quale invia il R. decreto 21 maggio 1910 che autorizza il ritiro del disegno di legge per modificazioni alla composizione del Consiglio superiore di marina;

Lettera del presidente della Commissione d'inchiesta per l'esercito, con la quale si trasmette al Senato una copia della settima relazione della Commissione stessa.

Partecipa poi i ringraziamenti delle famiglie del senatore Masdea e del deputato Pompilj, per le onoranze rese ai loro congiunti.

Annuncia che il senatore Caldesi, per ragioni di famiglia, si è dimesso dalla carica di membro della Commissione di finanze.

(In altra seduta si procederà alla nomina di due membri della Commissione di finanze in sostituzione del senatore Caldesi e del defunto senatore Cannizzaro).

Per i disegni di legge riguardanti tombole nazionali.

TORLONIA. Prega il presidente di sollecitare la presentazione, da parte del ministro delle finanze, della relazione sulle tombole nazionali, affinchè il Senato possa sciogliere la riserva fatta, e non rimangano arenati alcuni progetti.

PRESIDENTE. Solleciterà la presentazione della relazione accennata dal senatore Torlonia.

Per il terremoto nelle provincie di Avellino, Potenza e Napoli.

DI MARZO. Rileva che i giornali hanno diffuso gravi notizie sul terremoto di questa notte.

Domanda al Governo quale e quanta sia la gravità del disastro, quali provvedimenti abbia presi o intenda prendere per ripararvi.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno (Segni di vivissima attenzione). È dolente di dover dichiarare al Senato che pur troppo le notizie diffuse dai giornali sono vere.

Stamane, alle ore 3.5, una forte scossa di terremoto turbava le popolazioni di Napoli e di Avellino. Quivi però fortunatamente nessun danno.

Invece a Calitri i danni sono stati gravissimi: il rione Castello quasi completamente distrutto, venti cadaveri estratti dalle macerie e si teme che alcune altre vittime debbano essere constatate (Impressione).

Anche a Vallata, qualche grave danno è segnalato.

Un telegramma testè pervenutogli da San Fele annuncia che quivi cinque sono le vittime e molti i feriti.

Può assicurare il Senato che, fin dalle prime ore di stamane, appena le gravi notizie furono comunicate al presidante del Consiglio, si adottarono gli opportuni provvedimenti.

D'accordo coi ministri della guerra e dei lavori pubblici furono inviati sul luogo personale e materiale per i soccorsi più urgenti; e nella seduta di oggi il presidente del Consiglio ha presentato alla Camera elettiva un progetto di legge per un soccorso straordinario a quelle popolazioni.

Esprime la speranza che non pervengano notizie ancor più gravi; ed assicura il Senato che il Governo non mancherà al suo dovere, seguendo il nobilissimo esempio dato dai nostri Sovrani, i quali hanno voluto immediatamente partire per i luoghi del disastro. (Vivi e generali applausi).

Il ministro Sacchi ha accompagnato i Sovrani.

Valga questo attestato di affettuoso interessamento che i nostri Sovrani danno a quelle popolazioni, non già ad accrescere le preoccupazioni, bensì a dimostrare che in ogni cuore italiano palpita in questo giorno di sventura il sentimento della più eletta solidarietà. (Applausi generali).

Congedi.

Si accordano alcuni congedi.

Annunzio d'interpellanze.

PRESIDENTE. Annuncia le seguenti domande di interpellanza:

del senatore Tamassia al ministro guardasigilli sul modo come funziona in Italia l'istituto dei periti medici;

del senatore Di Brazzà al ministro dell'interno sulle condizioni della pubblica sicurezza in Venezia, e specificatamente sulle cause che hanno potuto rendere possibile l'efferato assassinio commesso ultimamente in quella città;

del senatore Melo al ministro delle finanze per sapere quali decisioni abbia preso o intenda di prendere per la restaurazione degli uffici finanziari in Cosenza, e come pensi, in via di urgenza, di provvedere alle sorti di quei funzionari, cui pende sul capo la minaccia di un crollamento.

TEDESCO, ministro del tesoro. Darà notizia al suo collega delle finanze della domanda di interpellanza del senatore Melo.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno. È a disposizione del Senato per rispondere alla interpellanza del senatore Di Brazzà.

(Rimane stabilito che le interpellanze dei senatori Di Brazzà e Tamassia saranno svolte in una prossima seduta).

Relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva.

PETRELLA, relatore. A nome della Commissione per i decreti registrati con riserva, riferisce sul decreto Reale 29 ottobre 1908 di promozione ad archivisti di 3ª classe negli archivî di Stato dei sottoarchivisti Pagliai Luigi, Polidori Paolo e Sella dott. Giacomo.

Conclude che la Commissione è di avviso non essere il testè menzionato decreto conforme alle leggi 30 giugno 1907, n. 401, 22 novembre 1908, n. 603 e 25 giugno dell'anno medesimo 1908, n. 390, ed in conseguenza avere la Corte dei conti legalmente negata la registrazione ordinaria al decreto medesimo.

Si compiace, peraltro, che il voto già espresso dalla Commissione nella relazione scritta, affinchè si provveda al più presto a migliorare le condizioni presenti degli archivisti e degli archivi, sia stato già preso in considerazione dal Governo, con le dichiarazioni fatte alla Camera dal presidente del Consiglio.

CALISSANO, sotto segretario di Stato per l'interno. Non può disconoscere che a stretto rigore di legge il decreto 29 ottobre 1908 possa considerarsi non regolare, ma rileva che esso fu imposto da necessità vitali del servizio.

Conferma la dichiarazione del relatore, che cioè il Ministero ha preso impegno di provvedere al miglioramento degli archivisti e degli archivi di Stato.

Dichiara altresì che in fatto il provvedimento irregolare fu presto sanato, perchè il ruolo tornò ad essere conforme alla legge, ed aggiunge che quel provvedimento non lese alcun interesse personale.

Conclude che il Governo terrà conto delle osservazioni della Commissione del Senato e ne trarrà argomento per riparare, ove occorra, alle deficienze della legge.

PETRELLA, relatore. Ringrazia.

PRESIDENTE. Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Governo.

In commemorazione di Roberto Kock.

FOÀ. Ricorda che il 27 maggio il telegrafo annunciava la perdita di Roberto Kock. A questa perdita, che non solo è lutto tedesco, ma sciagura internazionale, il Senato, ove è così altamente rappresentata la scienza italiana, non può rimanere insensibile.

Accenna alla carriera scientifica del Kock ed alla importanza delle sue scoperte, specialmente quella del bacillo della tubercolosi, che segna una data gloriosa nella storia dell'umanità (Bene).

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Si associa a nome del Governo alle parole pronunciate dal senatore Foà.

PRESIDENTE. Il Senato non può non associarsi al rammarico espresso dal senatore Foà per la perdita di Roberto Kock, che fu uno scienziato illustre ed un benefattore dell'umanità (Bene).

Presentazione di relazioni.

FINALI, presidente della Commissione di finanza. Presenta la relazione sul disegno di legge di maggiori spese per il servizio radiotelegrafico.

SACCHETTI. In nome della Commissione per i decreti registrati con riserva, presenta la relazione sopra un decreto in data 16 novembre 1908.

Annuncio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncia che i senatori De Giovanni e Pullè desiderano interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno intorno a qualche argomento d'igiene sociale.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno, ne informerà il presidente del Consiglio.

DE GIOVANNI, dichiara di voler svolgere l'interpellanza in sede di discussione del bilancio dell'interno.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine del giorno.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Essendogli stato espresso da alcuni senatori il desiderio di rinviare la discussione del disegno di legge relativo alla Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906, dichiara che il Governo non si oppone al rinvio; ma invita il Senato a discutere immediatamente i due disegni di legge relativi alle Convenzioni tra l'Italia e l'Ungheria e tra l'Italia e il Lussemburgo.

(Così rimane stabilito).

Approvazione di disegni di legge.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura dei seguenti disegni di legge, che sono approvati senza discussione:

Convenzione tra l'Italia e l'Ungheria sull'assicurazione degli operai contro gl'infortunî del lavoro (N. 165);

Convenzione fra l'Italia e il Lussemburgo per l'assistenza e il rimpatrio degli indigenti (N. 214);

Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 232);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 233);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di L. 32,695.50 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 8: « Compensi per lavori straordinari ed a cottimo - Compensi proporzionali al numero delle operazioni » (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 234).

La seduta termina alle ore 18.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 7 giugno 1910

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice presidente CARMINE.

La seduta comincia alle 10.5.

DE AMICIS, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Seguito della discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per l'industria zolfifera siciliana ».

VACCARO, aveva presentato un emendamento all'art. 7 nel senso di stabilire che non possano aprirsi nuove zolfare in Sicilia, senza il permesso del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito l'Ufficio minerario di Caltanissetta, e che tale permesso, da sottoporsi alle norme e alle prescrizioni della legge 30 marzo 1893, non

possa concedersi, se non a coloro che dimostrino di avere i mezzi occorrenti per la regolare lavorazione della zolfara.

Avendo però il Ministero presentata una nuova formola dell'articolo, si dichiara disposto ad accettarla, purchè sia precisamente determinato per legge quali siano le zolfare nuove, e l'oratore esprime l'avviso che zolfare nuove si debbano considerare solamente quelle che prima non esistevano, e non quelle rimaste per qualche tempo inattive.

Chiede perciò al ministro di dichiarare che questo articolo non modifica punto le disposizioni della legge del 1893 e del relativo regolamento.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio, risponde che nuove zolfare si intendono quelle per le quali occorre chiedere il permesso di esercitarle.

APRILE, relatore, aggiunge che in Sicilia la miniera si intende in un modo diverso da tutte le altre parti d'Italia, onde prega l'onorevole Vaccaro di consentire che la questione sia risoluta per regolamento.

VACCARO persiste nel dichiarare che zolfare nuove sono quelle che non esistevano, non quelle che furono chiuse. In ogni modo non insiste nel suo emendamento.

(L'art. 7 è approvato).

VACCARO, sostiene che i nuovi contratti di gabella per ricerca di giacimenti zolfiferi, non potranno avere una durata minore di 25 anni, a decorrere dal giorno del rinvenimento del minerale di zolfo, nè maggiore di cento anni.

Aggiunge che in questi contratti di gabella si avrà come non apposto qualunque patto relativo al modo di condurre la lavorazione, la quale dovrà sempre eseguirsi secondo le buone regole dell'arte mineraria e le prescrizioni dell'ufficio minerario di Caltanissetta.

Sostiene altresì che nelle nuove zolfare che saranno aperte si deve vietare il trasporto a spalla del minerale in salita per un dislivello eccedente i cinquanta metri: e che oltre questo limite, l'estrazione del minerale dovrà eseguirsi con impianti meccanici, purchè vi sia la convenienza a fare tali impianti.

Presenta in questo senso un articolo aggiuntivo.

APRILE, prega l'onorevole Vaccaro di non insistere nella sua proposta.

ABBIATE, approva l'articolo aggiuntivo dell'on. Vaccaro, parendogli necessario stabilire un limite per la durata dei contratti, anche come un principio di intervento dello Stato nel contratto di lavoro nelle zolfare.

FINOCCHIARO-APRILE, presidente della Commissione, dichiara che la Giunta non può accettare il nuovo articolo proposto dall'on. Vaccaro, poichè il criterio fondamentale cui si informa è già contenuto nell'articolo settimo del disegno di legge.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio, si associa interamente alle dichiarazioni dell'on. Finocchiaro-Aprile; aggiungendo che non si può risolvere incidentalmente una questione grave, che troverà in altra legge la sua sede naturale.

VACCARO, mantiene il suo articolo aggiuntivo.

FINOCCHIARO-APRILE, presidente della Commissione, ripete che la Commissione non può accettare l'articolo aggiuntivo proposto dall'on. Vaccaro.

VACCARO, ritira l'articolo.

(Si approva l'art. 8).

DE FELICE-GIUFFRIDA, all'art. 9, vorrebbe che i consorziati dovessero avere, nella votazione per interesse, un voto per ogni cinquanta, anzichè per ogni dieci operai.

APRILE, relatore, osserva che nessun reclamo è venuto contro la disposizione avversata dall'on. De Felice, a cui, perciò, rivolge preghiera di non insistere.

DE FELICE-GIUFFRIDA non insiste; ma prega la Commissione di limitare in qualche modo lo strapotere dei grossi proprietari.

RAINERI, ministro d'agricoltura, industria e commercio, si unisce alle dichiarazioni del relatore.

(L'art. 9 è approvato).

VACCARO propone un emendamento all'art. 10 nel senso che i membri del Consiglio di amministrazione debbano essere scelti fra i consorziati.

DI CESARÒ (della Giunta), propone e svolge il seguente emendamento:

Al capitolo 2°, dell'art. 10, si sostituisca il seguente:

« Quattro membri titolari e due supplenti sono nominati dal Comitato dei delegati, due titolari e un supplente scelti dai delegati eletti per numero nel proprio seno, e due titolari ed un supplente fra quelli eletti per interesse pure nel proprio seno ».

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio, accetta gli emendamenti dell'on. Vaccaro e dell'on. Di Cesarò.

VACCARO, osserva che, accordando uguale rappresentanza nel Consiglio di amministrazione ai delegati per numero, già si faceva grande beneficio ai piccoli proprietari.

FINOCCHIARO-APRILE, presidente della Commissione, suggerisce una nuova formola dell'art. 10, nel senso di aumentare di uno il numero dei supplenti.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio, propone che si sospenda l'art. 10, proseguendo nella discussione.

(È così stabilito).

DE FELICE-GIUFFRIDA, all'art. 11 domanda se la facoltà di determinare i prezzi normali dello zolfo sia in relazione con le disposizioni dell'art. 3.

APRILE, relatore e RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio, rispondono affermativamente.

(Si approvano gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16).

DI CAMBIANO, all'art. 17, presenta e svolge il seguente emendamento: articolo 17, 3° capoverso, emendamento concordato fra il proponente onorevole Di Cambiano, il ministro e la Commissione:

« La Cassa nazionale di previdenza amministrerà il fondo relativo per la concessione di assegni vitalizi di invalidità e di vecchiaia, ovvero per la iscrizione alla Cassa stessa degli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia, secondo le norme che, previi accordi col Consorzio e con la Cassa nazionale, saranno stabilite con decreto Reale.

« Gli assegni vitalizi saranno concessi agli operai delle miniere divenuti in modo permanente inabili al lavoro dalla data della costituzione del Consorzio, e nella loro assegnazione sarà data la preferenza agli operai più vecchi ».

CABRINI, propone un emendamento alla proposta dell'on. Ferrero di Cambiano, inteso a stabilire fin d'ora il principio della inscrizione obbligatoria alla Cassa nazionale di tutti gli operai che lavorano nelle zolfare siciliane, lasciando a carico del Consorzio il pagamento di due quote.

Formula la sua proposta in questi precisi termini: articolo 17, ai capoversi 2° e 3°, sostituire:

« Il Consorzio verserà trimestralmente alla Cassa nazionale di previdenza, per la invalidità e vecchiaia degli operai, la somma di L. 3 per ogni operaio, da aggiungere alla quota di L. 1.50 che dovrà essere trattenuta sul salario di ciascun operaio.

« Detta somma di L. 3 versata trimestralmente dal Consorzio sarà per metà addossata al proprietario della miniera con norme da fissarsi per regolamento ».

ABBIATE, accetta il concetto dell'on. Cabrini; ma osserva che bisogna pensare innanzi tutto agli assegni per gli operai già vecchi che lavorano nelle zolfare (Bene).

Crede che sarebbe bene perciò sospendere la discussione dell'articolo.

RAINERI, ministro d'agricoltura, industria e commercio, rileva che, per il momento, basta approvare l'emendamento dell'on. Ferrero Di Cambiano che risponde alle esigenze del momento.

APRILE, relatore, si unisce a queste dichiarazioni.

VACCARO, accetta pure la proposta dell'onorevole ministro.

CABRINI, non insiste nella sua proposta, riservandosi di sollevare in altro momento la questione.

FINOCCHIARO-APRILE, presidente della Commissione, e APRILE

relatore, rilevano che la proposta dell'on. Ferrero Di Cambiano si deve intendere nel senso preciso affermato dall'onorevole ministro.

(È approvato l'art. 17).

Presentazione di una relazione.

CIMORELLI, presenta la relazione sul disegno di legge: Disposizioni sulle ferie giudiziarie.

La seduta termina alle ore 12.10.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle ore 14.5.

CIMATI, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana precedente, che è approvato.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti della famiglia del compianto generale Prudente e del sindaco di Savona per le condoglianze inviate dalla Camera.

Interrogazioni.

GALLINO, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde all'on. Scorciarini-Coppola circa le vigenti disposizioni regolanti l'appalto del dazio in riguardo alle condizioni dei piccoli Comuni.

Assicura che le disposizioni, che prescrivono un esame d'idoneità per gli impiegati daziari, non creeranno alcuna difficoltà alle amministrazioni comunali, sia perchè l'esame stesso sarà facile e di carattere esclusivamente pratico, sia perchè potrà ottenersene la dispensa mediante la presentazione di titoli equipollenti.

SCORCIARINI-COPPOLA teme che le limitazioni introdotte dal regolamento circa l'assunzione del personale daziario aggravino le condizioni dei piccoli Comuni. Ad ogni modo prende atto delle dichiarazioni del Governo, facendo voti che l'Amministrazione proceda con grande larghezza nella applicazione delle disposizioni regolamentari.

PAVIA, sottosegretario di Stato per il tesoro, risponde all'on. Calamandrei circa l'organico degli ufficiali delle delegazioni del tesoro.

Riferendosi a dichiarazioni fatte in altra consimile occasione, assicura che è in pronto per questo organico un disegno di legge, che sarà prossimamente presentato alla Camera.

CALAMANDREI prende atto e ringrazia.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'on. Pala circa i gravi fatti di estorsione verificatisi in territorio di Posada.

Espone che alcuni malfattori, due dei quali travestiti da carabinieri, estorsero danaro a due proprietari, abitanti in quel territorio, col pretesto di una perquisizione. Confida che gli autori del duplice reato saranno tra breve assicurati alla giustizia.

Inoltre il Governo studierà provvedimenti opportuni per garentire in quella regione la tranquillità e la sicurezza. Sono anzi già in corso trattative coll'Amministrazione comunale per una nuova stazione di carabinieri.

PALA, non potendo aver fiducia nella adozione di rimedi adeguati e radicali, raccomanda di intensificare almeno la sorveglianza in quelle contrade, aumentando le stazioni dei carabinieri ora insufficienti.

TESO, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde all'on. Podrecca, che chiede se sia a sua cognizione che dalle scuole comunali di Secondigliano, presso Napoli, siano state allontanate le alunne e sospese le lezioni, per alloggiarvi trenta missionari recatisi in quella città per esercizi spirituali e prediche.

Dichiara che il fatto deplorevole è vero. Ma appena il Governo ne ebbe notizia ordinò a quell'Amministrazione che i missionari fossero allontanati e fossero i locali restituiti alle scuole. Il vicesindaco, che è un sacerdote, mosse alcune obbiezioni. Ma il Ministero riconfermò l'ingiunzione alla quale il Comune ha ottemperato.

PODRECCA è soddisfatto. Afferma che i locali scolastici devono essere riservati esclusivamente alla scuola. Coglie l'occasione per deplorare manifestazioni di fanatismo medioevale, che possono gravemente turbare l'animo delle popolazioni.

Per il terremoto nelle provincie di Avellino e di Potenza — Presentazione di un disegno di legge.

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno (Segni di attenzione), risponde a due interrogazioni, una degli onorevoli Del Balzo e Di Marzo e l'altra dell'on. Nitti, circa il terremoto di stanotte nelle provincie di Avellino e di Potenza. Annuncia che nel comune di Calitri si devono purtroppo deplorare vittime umane. Finora si sono rinvenuti venti cadaveri e si crede che sianvene altri dieci. Vi sono poi molti feriti e il paese è quasi distrutto.

Nel comune di Vallati, della stessa provincia di Avellino, si ha una vittima: ma i danni materiali sono molto gravi.

A Castelbaronia vi sono due feriti gravi.

In provincia di Basilicata si deplorano gravi danni economici, ma non vittime.

È sui luoghi la truppa, che, coadiuvata da molti volenterosi, fa prodigi di abnegazione e di valore. Anche i funzionari del genio civile spiegano la più lodevole attività per riparare ai danni.

Annuncia che ha disposto l'invio di materiali di soccorso, di danaro, di personale medico.

Presenta un disegno di legge per provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Avellino e di Basilicata.

Annuncia poi che Sua Maestà il Re, sempre pronto a condividere, come le gioie, così i dolori del popolo, accompagnato dall'onorevole ministro Sacchi, si è recato nei luoghi percossi della sventura insieme con Sua Maestà la Regina (Vivi reiterati applausi).

DEL BALZO loda il Governo per la sollecitudine, con cui ha provveduto nell'inviare soccorsi alle regioni danneggiate, manda un saluto al Re, che anche in questa occasione ha voluto accorrere in mezzo alle infelici popolazioni rattristate dal disastro.

Invia un mesto saluto alla memoria delle povere vittime (Approvazioni).

NITTI si associa nell'inviare sensi di cordoglio alle disgraziate regioni, che da secoli sono percosse dagli sconvolgimenti tellurici. Rende omaggio al cuore dei Sovrani, che sono accorsi a lenire l'angoscia di quelle popolazioni (Approvazioni).

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dà ulteriori notizie circa i soccorsi inviati nei luoghi colpiti del terremoto, dove si sono recati numerosi reparti di truppa, e dove è stata mobilizzata una sezione della Croce Rossa (Applausi).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'industria zolfifera siciliana ».

(Si approvano gli articoli dal 17 al 20).

DE FELICE-GIUFFRIDA, all'art. 21 chiede si vigili attentamente a che i magazzini siano distinti e lontani dalle raffinerie. In tal modo si eviterà il pericolo di incendi, che potrebbero anche essere dolosi.

Chiede a questo proposito che si provveda ad assicurare lo zolfo contro gli incendi, notando che in tal modo le stesse Società assicuratrici provvederanno ad esercitare la necessaria vigilanza.

Raccomanda pure che si risolva la questione del magazzinaggio per modo che questo non costituisca una spesa a carico dell'industria della raffineria.

LIBERTINI GESUALDO, afferma che i magazzini generali porranno fine agli inconvenienti, dei quali si duole l'on. De Felice-Giuffrida.

Si augura che questi magazzini sociali siano istituiti al più presto

possibile, tanto più che i progetti sono pronti, e non manca che l'approvazione governativa.

APRILE, relatore, riconosce opportuno che i magazzini siano lontani dalle raffinerie, ma non crede possa di ciò farsi un obbligo assoluto, e tanto meno un obbligo pel Governo.

Si augura egli stesso che al più presto funzionino i magazzini generali.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio, terrà conto della raccomandazione relativa alla vigilanza contro gli incendi.

(Si approva l'art. 21).

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. All'articolo 22 chiede che si torni al disegno ministeriale, che limita le anticipazioni negli zolfi esistenti in magazzino ai quattro quinti, anzichè ai nove decimi, come propone la Commissione.

APRILE, relatore, dichiara che in seno alla Commissione ebbe a propugnare il limite dei nove decimi. Purtuttavia, di fronte alle preoccupazioni del ministro ed alla sua resistenza, non insiste.

DE FELICE-GIUFFRIDA chiede che almeno per le piccole partite sia mantenuto il limite dei nove decimi.

RAINERI, ministro d'agricoltura, industria e commercio, insiste nel chiedere che per ragione di prudenza si stabilisca il limite dei quattro quinti.

Assicura però che nello studio della riforma della Banca mineraria vedrà se per questo Istituto sia possibile elevare il limite ai nove decimi.

APRILE, relatore, dichiara che la Commissione se ne rimette alla Camera.

(La Camera approva l'art. 22 secondo la proposta ministeriale — Si approva l'art. 23).

APRILE, relatore, all'art. 24, prende atto della promessa del ministro che nello statuto della Banca mineraria si conterrà l'autorizzazione delle anticipazioni fino ai nove decimi.

(Si approvano gli articoli 24 e 25 — Si approva l'art. 26 con una modificazione proposta dall'on. Vaccaro e accettata dal Governo e dalla Commissione)

VACCARO, a questo art. 26, aveva proposto un'aggiunta interpretativa circa la data delle Società commerciali estere. Poichè sulla stessa interpretazione Governo e Commissione hanno concordato con lui, non insiste.

(Si approvano gli articoli dal 27 al 33-*bis* — Si approva l'articolo 33-*ter* con una modificazione proposta dall'on. Colonna Di Cesarò accettata dal Governo e dalla Commissione — Si approvano i due ultimi articoli della legge — Si approva, infine, l'articolo decimo, rimasto sospeso in un nuovo testo concordato).

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione ».

PINCHIA, presenta il seguente ordine del giorno:

« La Camera, avversa a provvedimenti eccezionali, confida che il ministro provvederà con le norme della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili e passa all'ordine del giorno ».

Si dichiara contrario recisamente a leggi eccezionali ed odiose, colle quali si getta il discredito su tutto un numeroso personale, che pure la stessa Commissione d'inchiesta ha riconosciuto essere in massima parte volenteroso ed intelligente, e si mettono numerosi impiegati fuori della legge comune.

È convinto che la legge sullo stato giuridico degli impiegati sia sufficiente a provvedere in modo adeguato.

Ed è pure convinto che il disordine di quel Ministero dipenda soprattutto dal fatto che alcuni fra i funzionari e insegnanti più elevati sono i primi a dare l'esempio della indisciplina.

Per parte sua l'oratore è lieto di affermare che, quando fu sottosegretario di Stato nel Dicastero dell'istruzione, ha potuto constatare prove mirabili di diligenza e di abnegazione. Ed è bene che il Paese lo sappia (Approvazioni).

GALIMBERTI, nota egli pure, compiacendosene, che la Commissione d'inchiesta ha riconosciuto la rettitudine ed anzi il valore di molti fra i funzionari del Ministero dell'istruzione.

Trova però una enorme sproporzione fra il male a cui si vuole provvedere, ed il rimedio addirittura rivoluzionario, che si propone di adottare.

Se vi sono al Ministero degli incapaci o dei negligenti, ve ne sono stati e ve ne sono anche negli altri Ministeri, e spetta ai ministri il punirli e, se occorre, il rimuoverli dall'ufficio.

Ravvisa la vera ragione degli inconvenienti lamentati sul funzionamento del Ministero dell'istruzione nel fatto che non poca parte del personale fu reclutato arbitrariamente, senza titoli, mentre una parte di esso ha anche raggiunto gradi superiori, con promozioni di favore, che hanno determinato il malcontento e lo sconforto nel personale.

Lamenta pure la mancanza di qualsiasi spirito di continuità fra i vari ministri e le continue loro contraddizioni, per cui l'uno disfece quel che dall'altro era stato fatto; e segnala in ciò la causa della mancanza di qualsiasi buona tradizione amministrativa in quel Ministero.

Dimostra inesatta l'affermazione che il personale dell'Amministrazione centrale sia in numero eccessivo, osservando come il Ministero dell'istruzione difetta di organi amministrativi locali essendo i provveditori o gli ispettori funzionari prevalentemente tecnici, e ricordando che le leggi sullo stato giuridico dei maestri e dei professori secondari ha enormemente accresciuto il lavoro del Ministero, e accennando anche alla insufficienza dei locali.

Ricorda le conclusioni della Commissione d'inchiesta ed afferma che questa avrebbe dovuto colpire delle due censure non i dipendenti, ma i reggitori.

Propone poi che all'articolo primo, ove è detto che il Comitato avrà l'ufficio di « proporre l'esonero dal servizio di quei funzionari... l'opera dei quali non sia ritenuta più giovevole all'Amministrazione » si aggiunga: « a norma della proposta seconda della Regia Commissione d'inchiesta ».

All'articolo terzo vuole ammesso a favore dell'impiegato esonerato dal servizio il ricorso al Consiglio di Stato per violazione di legge. (Segni di assenso dell'onorevole ministro Credaro).

All'articolo sesto vuole che i posti vacanti debbano essere coperti prima di tutto per promozione nel personale del Ministero, e subordinatamente per chiamata da altre Amministrazioni.

All'articolo settimo propone che i posti di primo segretario siano conferiti per esame di idoneità.

Conclude mandando un cordiale saluto ai funzionari del Ministero dell'istruzione, che si compiace di aver avuto per non breve tempo non tanto a subordinati, quanto a compagni di lavoro (Approvazioni — Congratulazioni).

CHIMIENTI, ricorda che il presente disegno di legge non è che l'epilogo di un lungo regime di eccezione che dura da quando fu costituita la Commissione d'inchiesta.

Espone le ragioni, che hanno reso instabile, difettosa e indisciplinata l'Amministrazione della pubblica istruzione.

Però bisogna anche ricordare che nel personale del Ministero della pubblica istruzione vi sono funzionari, i quali hanno sempre compiuto scrupolosamente e coraggiosamente il loro dovere; ed a questi è giusto rivolgere una sincera parola di lode.

Per quelli che al loro dovere hanno mancato, o che sono inferiori al loro compito, ben venga l'azione epuratrice del Comitato straordinario, ma sia energica e rapida.

Vorrebbe però che il Comitato fosse presieduto dallo stesso ministro.

Chiede che sia soppresso il comma dell'art. 1, il quale dispone che i funzionari chiamati a far parte del Comitato non possano rifiutarsi.

Raccomanda che sia chiamato a far parte del Comitato stesso il benemerito relatore della Commissione d'inchiesta.

Pur essendo in massima contrario al comandare funzionari provinciali presso l'Amministrazione centrale, nondimeno, visto lo

stato di fatto, propone un articolo aggiuntivo, per disporre che i funzionari, attualmente comandati presso il Ministero, quando, per ragioni di salute constatate dal Comitato, non possano raggiungere le loro sedi, possano essere nominati ai posti che si renderanno vacanti per i provvedimenti di cui nella presente legge.

Raccomanda vivamente tale articolo aggiuntivo all'onorevole ministro, nell'interesse stesso della Amministrazione. (Bene).

BATTELLI, non può nascondere l'impressione non favorevole destata in lui dalle conclusioni della Commissione d'inchiesta, la quale rimette ad un secondo Comitato ciò, che meglio di tutti avrebbe potuto fare essa medesima. Infatti il Comitato non potrà che ripetere le indagini già fatte; ma dovrà ripeterle più frettolosamente, senza tutte quelle nozioni e quelle impressioni svariate, senza quella coscienza completa del complicato ambiente, che ha potuto formarsi la Commissione.

Rileva egli pure che il disordine in quel Ministero dipende dalle indebite ingerenze dei Gabinetti e dall'atmosfera politica, entro cui si svolgeva l'opera del personale. Di qui le ingiuste promozioni, le non meno ingiuste protezioni; l'assegnazione di funzionari a mansioni, per cui sono incompetenti; la indisciplina, la trascuranza di impiegati, che pure godono di alte e calorose protezioni.

Chiede come potrà funzionare il Ministero con un personale in gran parte nuovo, proveniente da diverse origini, senza preparazione e senza affiatamento.

Crede poi giusto stabilire che i funzionari esonerati dall'ufficio, pur non potendo ritornare alla Minerva, possano però concorrere agli altri posti di Stato.

Propone sia prolungato il periodo della stabilità pei funzionari di ruolo dispensati dal servizio.

Ma insiste principalmente sulla necessità di un razionale e radicale riordinamento dei servizi: ciò che deve esser compiuto prima di coprire i posti vacanti. (Approvazioni — Congratulazioni).

VIAZZI trova il disegno di legge non giustificato nè nella forma, nè nella sostanza.

Non crede che, per raggiungere lo scopo cui si mira, occorresse uno speciale disegno di legge, quando la ragione non ne sia il timore della resistenza da parte della burocrazia.

Se vi sono impiegati indegni, bastano le leggi ordinarie per eliminarli.

Trova assurdo che un funzionario che abbia meno di venticinque anni di servizio, sia dispensato dal servizio con un trattamento di pensione, quando tale condizione non è fatta all'impiegato, che prima dei venticinque anni debba lasciare il servizio per ragioni di salute.

E trova strano che al funzionario, che si dimette per non essere licenziato sia fatto un trattamento anche migliore di quello che si fa all'impiegato che va a riposo dopo un lodevole servizio.

Non ammette che si giustifichi il disegno di legge invocando pretesi principî di democrazia. Dichiara che darà ad esso voto contrario, giudicandolo un atto di debolezza del Governo (Bene).

PALA, approva il disegno di legge per l'alto scopo a cui è diretto; ma dubita che esso non sia completo. Poichè non crede che la eliminazione di alcuni funzionari risanerà i mali della Minerva.

Accenna ad alcuni abusi, in parte determinati da ragioni elettorali, nè crede che ad essi possa riparare il presente disegno di legge. E si tratta di fatti che il ministro non ignora (Interruzione dell'onorevole ministro della pubblica istruzione).

Si augura almeno che alla Minerva non abbiano a continuare le tradizioni di debolezze e di compiacenze del passato (Bene, Bravo).

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica, non può lasciar la Camera sotto l'impressione delle parole dell'on. Pala.

Egli allude ad alcuni professori, che stavano in Roma senza far lezione. Quando fu sottosegretario di Stato, li obbligò a raggiungere le residenze. Non è colpa sua se poi ritornarono a Roma. Anche ora, tornato al Ministero, ha provveduto così come la legge gli consentiva.

LUCIFERO, presenta e svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, riconoscendo indispensabile, dopo la pubblicazione delle relazioni della Commissione d'inchiesta, che sia assicurato il retto funzionamento del Ministero della pubblica istruzione, passa alla discussione degli articoli ».

Nota che tutto ciò che hanno detto i precedenti oratori circa i disordini della Minerva, giustifica questo disegno di legge.

All'on. Viazzi osserva che questa legge non fu dettata da un men vivo senso della responsabilità Ministeriale, ma dalla insufficienza della legge comune, per la quale l'opera di risanamento si protrarrebbe per non pochi anni.

Afferma poi che basta por mente ai fatti rilevati dalla Commissione d'inchiesta per comprendere quali alte ed impellenti ragioni abbiano determinato la presente proposta, colla quale il ministro proponente volle attingere i poteri necessari per gli straordinari provvedimenti, che si rivelano necessari, dalla rappresentanza della volontà nazionale.

Avverte che il Comitato non farà che proposte; rimane dunque integra la responsabilità del ministro.

Giustifica le ragioni di equità, che consigliano un trattamento di favore ai funzionari esonerati, e particolarmente a coloro che si dimettano volontariamente, inquantochè trattasi di una eliminazione, non di una punizione.

Osserva che spetterà al ministro ricostituire il personale, coprendo i posti vacanti, e che perciò gli saranno necessari speciali e più lati poteri. Tale fu il concetto del ministro proponente, onorevole Daneo.

Ad ogni modo, se il presente ministro ha mantenuto la proposta, ciò significa che egli pure ritiene sufficienti i poteri ordinari.

Termina constatando che la presentazione del disegno di legge rappresenta un omaggio reso alla benemerita Commissione d'inchiesta, e augurando ch'esso significhi giusto riconoscimento dei meriti dei molti valenti impiegati, che pure esistono alla Minerva (Approvazioni — Congratulazioni).

TURATI, prevede che la Camera approverà la legge: ma ciò non esclude che questa sia cattiva e antipatica. In sostanza la legge è la negazione del principio di responsabilità. Poichè non può parlarsi sul serio di responsabilità ripartita fra due Commissioni, la precedente e la susseguente, ed il ministro, che deve prendere le deliberazioni definitive.

Si crea quindi un cattivo precedente, tanto più pericoloso in quanto la legge ha carattere odiosamente eccezionale. È intanto degno di nota che la legge sullo stato giuridico degli impiegati è messa in disparte, proprio nel punto in cui trattasi di applicarla. Con essa si mettono in disparte le guarentigie, che da quella legge erano state lasciate agli impiegati.

Trova assurda la proposta, per cui un'impiegato eliminato dalla Minerva possa in seguito essere assunto da un'altra Amministrazione dello Stato.

Nota poi come nel disegno di legge nulla si dispone, che tenda a rendere impossibile il rinnovarsi in avvenire degli inconvenienti oggi lamentati.

Segnala a questo proposito la necessità di modificare profondamente l'ordinamento burocratico del Ministero dell'istruzione, per modo che siano ben determinate in ogni circostanza, così le responsabilità del ministro come quelle dei singoli funzionari.

E questa osservazione vale non solo per la Minerva, ma anche per le altre Amministrazioni.

Termina dichiarando che voterà la legge, ma a malincuore e a patto che non debba costituire un precedente. (Approvazioni e congratulazioni all'estrema sinistra).

ABIGNENTE, non intende di entrare nel merito, precisamente perchè ha fatto parte della Commissione d'inchiesta.

Non si stupisce del resto, che l'opera di questa Commissione sia stata discussa e censurata, perchè la stessa cosa è successa, e in forma anche più grave, in occasione dell'inchiesta sulla marina.

Crede che non pochi degli addebiti mossi alla Commissione non sarebbero stati fatti, se tutti avessero consultati i voluminosi atti dell'inchiesta, invece di limitarsi a leggere la breve relazione finale.

Nega che la Commissione abbia peccato di pessimismo.

Agli oratori, che si sono intrattenuti circa le cause del malessere della Minerva, risponde che queste furono dalla Commissione attentamente vagliate e discusse.

Avverte però che la Commissione si è limitata a giudizi di massima e che soltanto il Comitato dovrà procedere all'esame delle posizioni individuali; poichè questo còmpito non rientrava nei limiti del mandato conferito alla Commissione d'inchiesta.

Come esempio del disordine imperante alla Minerva, nota che ivi non funzionava affatto il freno rappresentato dall'ordinamento del servizio di ragioneria.

Riconosce che anche ai ministri che passarono alla Minerva può in generale ascriversi la responsabilità dello stato in cui oggi versa quell'Amministrazione. Ma afferma che la massima responsabilità spetta al personale amministrativo, a cui anche rimontano in gran parte gli atti di favoritismo di cui quasi sempre si fa carico ai ministri medesimi (Approvazioni).

Nota che i capi servizio, pur riconoscendo le deficienze dei non pochi loro dipendenti, non seppero proporre altro che aumenti di organici, a cui la Commissione si dichiara assolutamente contraria.

Lamenta che qualche giornale abbia aperte le proprie colonne a tutte le indiscrizioni di funzionari della Minerva, attraversando anche l'opera risanatrice della Commissione.

Ripete che la Commissione non ha presentate proposte a carico di singoli funzionari, perchè ciò avrebbe esorbitato dal compito suo.

Rende omaggio ai non pochi valorosi funzionari di quell'Amministrazione.

Rispondendo all'on. Turati, dichiara egli pure che la epurazione implica la insufficiente capacità, non la colpa dei funzionari che ne dovranno essere colpiti; e questo spiega le condizioni di favore per essi stabilite.

Conviene poi pienamente con l'on. Turati sulla necessità di trasformare e semplificare i congegni delle pubbliche amministrazioni, per infrenare l'incremento della burocrazia ed il pericolo che questa possa influenzare la stessa opera legislativa, come forse si è tentato di fare in questa occasione.

Contro questo pericolo crede di dover mettere in guardia il Parlamento. (Vivissime approvazioni — Applausi — Moltissimi deputati vanno a congratularsi con l'oratore).

Presentazione di una relazione.

FASCE presenta la relazione sui provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Avellino e Potenza.

Interrogazioni e interpellanze.

DE AMICIS, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se ha abdicato nelle mani di una privata opera di assistenza la tutela degli operai italiani alle dipendenza dell'impresa per il traforo del Lotchsberg in Svizzera.

« Beltrami ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere per quali ragioni, contrariamente alle consuetudini, i decreti di amnistia di questi ultimi anni, e specialmente quello recente 19 maggio 1910, non siano stati comunicati immediatamente alle autorità giudiziarie, di guisa che ogni magistrato giudicante fosse in grado di applicarlo il giorno stesso in cui esso venne emanato, evitando l'illegittimo prolungarsi di detenzioni e la celebrazione di procedimenti per reati amnistiati.

« Rondani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a sua cognizione che tempeste a forma ciclonica abbiano prodotto gravissimi danni nelle campagne di San Teodoro (Sassari) ed Ilbono (Cagliari) e se intenda arrecare qualche soccorso alla popolozione di quelle regioni duramente colpite.

« Pala ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere quando saranno riprese le promozioni di grado e di categoria, sospese pel ricorso Zampetti, già definito dal Consiglio di Stato.

« Turco ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se è a conoscenza della gravisima situazione dell'ospedale civico di Palermo e quali provvedimenti intenda adottare per salvare il pio Istituto da ulteriori ed irreparabili danni.

« Pecoraro, Dell' Arenella, Aguglia Avellone, Masi, Eugenio Rossi, Di Trabia, Gaetano Mosca, Vittorio Emanuale Orlando ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, se creda giunto il momento di provvedere di un titolare la pretura di Rammacca che è da otto mesi vacante.

« Aprile ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è vero che il terremoto della notte decorsa abbia fatto vittime in qualcuno dei paesi di Basilicata, e specialmente a San Fele, e sui provvedimenti, che intenda prendere per lenire tante sventure.

« Mango ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se le ultime notizie sui danni del terremoto in Basilicata abbiano maggiore gravità e quali provvedimenti intenda adottare.

« Nitti ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro d'agricoltura, industria e commercio circa la esecuzione data in Calabria alle leggi speciali per quanto riguarda l'agricoltura, e circa i propositi per rendere in avvenire più pronta, più efficace e più utile l'azione del Ministero.

« Toscano, Turco ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri delle poste e telegrafi e del tesoro, sulle cause di un così lungo ritardo, oltre il termine prefisso, per l'attuazione dell'art. 25 della legge sul riscatto ed esercizio dei telefoni 15 luglio 1907, e, in genere, sull'andamento dell'azienda dei telefoni dello Stato.

« Turati ».

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno, risponde subito alle due interrogazioni degli onorevoli Nitti e Mango.

Purtroppo anche in provincia di Potenza, a San Fele, per il crollo di un vecchio edifizio si deplorano quattro morti e cinque feriti.

Il Governo provvederà ad alleviare anche questa nuova sventura (Vive approvazioni).

NITTI e MANGO, ringraziano.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE, sicuro di interpretare il pensiero della Camera, dichiara che domani si discuteranno per primi i provvedimenti per i danneggiati dal terremoto nelle provincie di Avellino e Potenza (Vive approvazioni).

CABRINI, chiede che si riprenda la discussione del disegno di legge sulle scuole all'estero, anche perchè vi sono in esso questioni sulle quali è bene che ciascuno esprima col voto il proprio pensiero.

CAVAGNARI, chiede che si discuta al più presto anche il disegno di legge sulla emigrazione.

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non ha alcuna difficoltà che il disegno di legge sulle scuole all'estero sia discusso dopo il bilancio della marina e prima di quello degli esteri.

Anche il disegno di legge sull'emigrazione sarà prossimamente discusso.

La seduta termina alle 19.30.

DIARIO ESTERO

L'intervista del Re Giorgio di Grecia col corrispondente della *Neue Freje Presse*, riprodotta da gran parte della stampa estera, è tornata ostica alla pubblica opinione turca, che si esprime per mezzo dell'organo dei Giovani turchi, giusta il seguente telegramma da Costantinopoli, 7:

Il *Tanin* biasima la pretesa dichiarazione del Re di Grecia alla *Neue Freje Presse* che l'unica soluzione logica della questione cretese sia l'annessione dell'isola alla Grecia.

Il *Tanin* dice che i turchi attendono una smentita; altrimenti proclameranno il boicottaggio contro la Grecia, espelleranno i sudditi greci e chiederanno ufficialmente soddisfazione alla Grecia.

In argomento, telegrafano da Costantinopoli al *Piccolo* di Trieste:

Secondo il *Tanin*, qualora Creta venisse annessa alla Grecia, nessuna potenza potrebbe salvare quest'ultima dalla vendetta della Turchia. Il giornale crede che l'esito delle trattative per la questione di Creta influirà sulla politica della Turchia verso gli altri Stati. La Turchia considererà come suo naturale alleato colui la cui politica sarà in consonanza con la politica nazionale turca.

L'Ambasciata di Turchia a Parigi ha comunicato alla stampa locale la seguente nota:

Gl'incidenti verificatisi in alcune località dell'Albania sono finiti, grazie alle operazioni militari.

L'ordine e la sicurezza sono ristabiliti in tutti i sangiaccati. A Prichtina più di 8000 armi furono rimesse alle autorità imperiali.

Trenta battaglioni fecero la loro entrata a Djakovo e a Ipek senza incontrare alcuna resistenza. Anche in queste città moltissime armi furono consegnate alle autorità militari. La calma regna attualmente nei vilajets.

Già sono cominciate e procedono regolarmente le operazioni di censimento e di catasto.

Le notizie che giungono intorno all'insurrezione albanese da fonte meno ufficiosa non sono informate a tanto ottimismo; tuttavia sono tranquillanti. Il *Piccolo* di Trieste è anche lui ottimista e scrive:

Dall'Albania continuano a giungere notizie rassicuranti.

Il Ministero della guerra annunzia che quando le truppe entrarono ad Ipek non si trovava persona armata. Gli abitanti di Diacova ed Ipek consegnarono più di 2000 fucili. Perfino gli abitanti che non consegnarono le armi ora si dedicano ai lavori campestri.

Dopo il viaggio dell'imperatore d'Austria-Ungheria nella Bosnia ed Erzegovina, incominciò a circolare la notizia inverosimile dell'occupazione del sangiaccato di Novi-Bazar per parte dell'Austria-Ungheria. Non abbiamo rilevato la notizia appunto perchè è inverosimile, essendo nella più stridente contraddizione con gli intenti delle potenze europee di mantenere lo *statu quo* nei Balcani; però se oggi la rileviamo è solo per notare che una notizia così poco seria ha meritato le smentite ufficiali.

La notizia apparve primieramente in un telegramma da Pietroburgo, così concepito:

Il *Novoje Wremja* scrive che l'Austria-Ungheria fra breve rioccuperà il sangiaccato di Novibazar. Alla frontiera sarebbero state concentrate molte truppe.

A questo telegramma, variamente commentato dalla stampa balcanica, tennero dietro i seguenti che vi si riferiscono:

Belgrado, 6. — L'agenzia ufficiale si dice autorizzata a smentire la notizia sensazionale recata dal *Dnevni List* che il Governo serbo fu informato giorni sono da Pietroburgo che l'Austria-Ungheria rioccuperà quanto prima il sangiaccato di Novibazar, e che a questo passo della monarchia non si opporranno nè la Turchia nè la Russia. La notizia è inventata dal corrispondente del giornale unicamente per creare difficoltà al Governo con simili notizie allarmiste.

Costantinopoli, 6. — L'Ufficio della stampa smentisce la notizia di giornali serbi secondo la quale una deputazione del Sangiaccato di Novibazar si sarebbe recata in Bosnia per pregare l'Imperatore Francesco Giuseppe di annettere il Sangiaccato all'Austria-Ungheria.

Mentre tra le grandi Potenze regna sovrana la pace e tutto lascia credere che non potrà venir turbata, tra i minori Stati, specie tra le repubblichette dell'America centrale, s'attizza sempre il focolajo della discordia e della guerra civile. Ora è la volta del Yucatan, una repubblichetta del Messico di meno che 350 mila abitanti, nella quale è improvvisamente scoppiata l'insurrezione.

Un telegramma da New-York, 7, così ne informa:

Dispacci da Vera Cruz segnalano che una insurrezione è scoppiata nel Yucatan.

Cinquantamila indigeni hanno attaccato e saccheggiato la città di Valladolid uccidendo tutti gli impiegati superiori del Governo e il prefetto di polizia.

Impadronitisi poi delle armi da fuoco gli insorti hanno spaventato gli abitanti, molti dei quali sono fuggiti dalla città.

Tutte le comunicazioni ferroviarie e telegrafiche nelle regioni che si sono ribellate sono interrotte. Tutti i telegrafisti sono stati uccisi. La ferrovia è distrutta per una lunghezza di venti miglia.

Gli insorti hanno attaccato tre altre città ma non hanno molestato se non le famiglie dei funzionari.

Non si conoscono ancora il numero delle vittime nè i danni materiali causati dalla rivolta.

Seicento soldati sono stati inviati per reprimere i disordini.

Intorno all'insurrezione cinese di Nan-King abbiamo riferito le notizie, poco rassicuranti per gli stranieri, telegrafate a Londra. Ora il *Times* riceve da Sciangai in data 6:

La notizia, secondo la quale il console inglese aveva ordinato ai residenti britannici di rifugiarsi nei sobborghi sotto la protezione delle navi da guerra, non è del tutto esatta. Il console aveva soltanto scritto ad alcuni inglesi che dimoravano ad una certa distanza dall'altra parte della città, raccomandando loro di venire a passare la domenica presso il porto, per timore che avessero a scoppiare disordini. È fuori di dubbio però che la situazione desta una grande inquetudine.

Ad ogni modo sono state prese grandi precauzioni. Sono state ritirate le armi e le munizioni a settemila uomini di truppa indigena. Vi erano nella città poi altri ottomila uomini di truppa, su cui le autorità potevano fare assegnamento. Delle navi da guerra straniere erano pronte a sbarcare distaccamenti armati al primo segnale. Può darsi che regni ancora un vivo fermento contro i funzionari; ma finora non si è manifestato tra la popolazione alcun risentimento contro gli stranieri.

Il terremoto nel Mezzogiorno

Un'altra di quelle dolorose, esiziali catastrofi che le cieche, ineluttabili forze sismiche pur troppo frequentemente ci arrecano, si ha da deplorare alla distanza di non ancora diciotto mesi. In varie regioni del Mezzogiorno continentale d'Italia il terremoto ha arrecato disastri, spezzato vite e gittato allarme e desolazione.

***

Le LL. MM. il Re e la Regina, impressionati e commossi del nuovo disastro che ha colpito le provincie meridionali, specie la provincia di Avellino, partirono ieri da Roma alle ore 14 con treno speciale, per visitare i paesi danneggiati dal terremoto e recare l'augusto loro conforto alle disgraziate popolazioni.

Con le LL. MM. partirono le LL. EE. il ministro dei lavori pubblici, on. Sacchi, ed il generale Brusati, gli aiutanti di campo contrammiraglio Garelli e maggiore Cittadini, il conte e la contessa della Trinità, l'illustre chirurgo prof. Bastianelli ed il personale di servizio.

Alla loro partenza, in forma privata, le LL. MM. vennero ossequiate da S. E. Luzzatti, presidente del Consiglio dei ministri, e dal senatore Annaratone, prefetto di Roma.

Il treno speciale conducente le Loro Maestà e S. E. Sacchi giunse, ieri sera, in Avellino, alle ore 21.16. In tutte le stazioni da Cancello ad Avellino grande folla attendeva il passaggio del treno reale e fece ai Sovrani calorose dimostrazioni.

Alla stazione di Avellino, distante dalla città circa tre chilometri, una grandissima folla acclamò le Loro Maestà che ricevettero nel treno le autorità locali e vennero informate dal prefetto delle ultime notizie sul disastro e delle misure prese.

Le Loro Maestà, dopo aver pernottato nel treno, sono partite stamane in ferrovia per Sant'Angelo dei Lombardi e per i paesi danneggiati.

Le LL. MM. il Re e la Regina, durante il loro viaggio, sono stati ovunque accolti con grande entusiasmo dalla popolazione che li ha acclamati alle varie stazioni.

Il treno reale ha sostato poche ore a Sant'Angelo dei Lombardi ed è ripartito per Calitri ove è giunto alle ore 4.

I Sovrani, accompagnati dall'on. ministro Sacchi, sono saliti in automobile fino all'abitato ed hanno fatto la prima visita all'Asilo di mendicità, ove sono ricoverati i feriti, presso i quali la Regina ha voluto fermarsi, mentre il Re, col ministro Sacchi, si è recato a visitare le rovine del paese.

Quasi tutte le case di Calitri sono lesionate. Sembra però che il sistema di costruzione, meno imperfetta che a Messina, e le case già incatenate abbiano reso meno grave il disastro. Soltanto nel rione Castello alcuni edifizi sono interamente crollati e presentano l'aspetto tipico e doloroso della devastazione di Messina.

Sono stati estratti finora dalle macerie 24 cadaveri, oltre ad altri 3 portati dalla campagna.

I lavori di disseppellimento sono continuati alla presenza del Re, sempre accompagnato dall'on. ministro Sacchi. È impossibile dire se altri cadaveri si trovino sotto le macerie perchè la popolazione è fuggita dal paese.

Il servizio dei soccorsi è già stato organizzato. Agli scavi attendono gli operai minatori dell'acquedotto pugliese.

Mentre il Re assisteva ai lavori è sopravvenuta la Regina, la quale poscia, accompagnata dall'on. Sacchi, è partita in automobile per Vallata.

Le LL. MM. ripartiranno stasera per Roma.

L'on. ministro Sacchi rimarrà anche tutto domani sui luoghi del disastro, per provvedere completamente ad ogni bisogno e dare precise istruzioni ai funzionari già inviati sui luoghi danneggiati.

S. M. la Regina è giunta a San Fele stamane alle ore 7.50, in automobile da Calitri accompagnata dall'on. ministro Sacchi. La Regina, ricevuta dal sottoprefetto di Melfi ha visitato le località danneggiate, entusiasticamente acclamata dalla popolazione. Le donne accorrevano a baciarle la mano. La Regina ha visitato varie case. Una sola di esse crollò ieri mattina seppellendo sei persone che rimasero uccise. Vi sono nel paese alcuni contusi. Le case lesionate sono numerose.

L'on. Sacchi ha ordinato lo sgombero delle abitazioni pericolanti ed ha lasciato sussidi perchè le famiglie siano altrove ricoverate. I funzionari del Genio civile provvedono ai puntellamenti e alle più urgenti riparazioni.

S. M. la Regina è rimasta nel paese per circa un'ora ed è ripartita poscia in automobile insieme col ministro Sacchi per lo scalo di Calitri.

***

Riproduciamo i telegrammi pervenuti sul disastro nell'ordine con cui ci vennero trasmessi dall'*Agenzia Stefani:*

Avellino, 7. — Il sindaco di Calitri telegrafa che sono stati estratti finora venti morti. Il lavoro continua. Il paese è in gran parte lesionato. Il rione Castello è distrutto. La popolazione, spaventata, accampa all'aperto.

Avellino, 7. — Nei comuni di Calitri, Vallata, San Sossio, Guardia Lombardi e Lioni sono segnalati danni, come pure nel comune di Sant'Andrea Conza, ove il terremoto ha lesionato molte case.

Vi sono alcuni feriti.

Nei comuni di Bisaccia, Castelfranco, Morra Irpina, San Mango sul Calore, si segnalano lesioni ai fabbricati senza danni di persone.

A Chianche e ad Aquilonia non si è verificato alcun danno.

Calitri, 7. — Stamane, alle ore 3.10, si è verificata una fortissima scossa di terremoto ondulatorio e sussultorio.

Le abitazioni e i fabbricati esistenti al Rio Castello sono quasi tutti crollati seppellendo sotto le macerie molte persone sorprese nel sonno.

Finora sono stati estratti circa venti cadaveri, e si dice che ve ne siano ancora altri dieci.

I lavori di disseppellimento procedono con alacrità per opera di squadre di minatori, dirette da ingegneri, nonchè dai carabinieri e di alcuni volenterosi del paese.

La popolazione atterrita ha abbandonato le case e bivacca nelle campagne.

È giunta ora sul posto anche una compagnia del 64° fanteria proveniente dal comune di Bisaccia.

Avellino, 7. — A Vallata i danni sono rilevantissimi.

Alcuni edifici sono crollati e tutti i pavimenti lesionati.

È stato estratto dalle macerie il cadavere di un tale Generoso Velle.

Vi sono parecchi feriti.

Il prefetto ha inviato sul luogo un ingegnere del genio civile e una squadra di operai minatori offerta dal comune di Castelfranci per procedere all'opera di puntellamento e di demolizione degli edifici pericolanti. Il prefetto ha spedito inoltre i fondi necessari per i soccorsi urgenti alle famiglie povere gravemente danneggiate e per provvedere ai più immediati bisogni del momento.

Sono stati inviati sul luogo anche i soldati disponibili del distaccamento di Ariano.

Castelbaronia, 7. — Stamane, alle ore 3 è stata qui avvertita una forte scossa di terremoto che ha danneggiato moltissime abitazioni, chiese ed uffici, con crollo di volte e di pavimenti. Certa Maria Garofala è rimasta gravemente ferita; altre sei persone hanno riportato lievi contusioni. La popolazione è molto impressionata.

Molto danneggiata è la chiesa principale che è stata chiusa per gli uffici del culto.

Il prefetto ha disposto che un funzionario del genio civile si rechi a Castelbaronia per accertare l'entità dei danni.

Avellino, 7. — Nel comune di Flumeri la chiesa principale è rimasta danneggiata gravemente. Alcune case coloniche sono rimaste lesionate. È stato inviato un funzionario del Genio civile.

Dal comune di San Sizio giunge notizia che il terremoto ha danneggiato i fabbricati, causando lesioni pericolose; alcune vôlte sono crollate. Le maggiori lesioni si sono verificate nella cattedrale. Non vi è alcuna vittima. La chiesa è stata fatta chiudere per evitare disgrazie. È stato inviato a San Sizio un funzionario del Genio civile.

Nei Comuni più danneggiati si è recata una squadra di studenti per prestare, ove occorra, la propria opera.

Col treno delle 20.30 giunsero qui per essere ricoverati all'ospedale alcuni feriti.

Il sindaco di San Nicola Baronia telegrafa che alcune case si trovano in pericolo e molte altre sono lesionate. Fortunatamente non vi è da deplorare alcun danno di persone.

È stato disposto per lo sgombro delle case pericolanti e per altri provvedimenti necessari all'incolumità pubblica.

Dalle altre regioni meridionali, oltre quella Irpina, che ebbe danni maggiori, giungono notizie dolorose. Telegrafasi da:

Potenza, 7. — A San Fele, in contrada Costa di Portola, una masseria costruita con grossi massi e cattiva malta, già lesionata per mancanza di manutenzione, è crollata in seguito al terremoto.

Sono perite due donne e quattro ragazzi. Cinque altre persone sono rimaste leggermente contuse.

I cadaveri estratti dalle macerie sono stati trasportati a San Fele.

Alcune case hanno subito danni nei comuni di Castelgrande, Rapone, Pescopagano, Muro Lucano.

Benevento, 7. — La scossa di terremoto di stanotte, oltre che a Benevento, è stata sensibilissima nei comuni della provincia massime in quelli della Valle Caudina.

Vi è stato molto panico nelle popolazioni, ma nessun danno.

Salerno, 7. — Alle ore 3 e minuti è stata avvertita una scossa di terremoto in senso ondulatorio. In Salerno non si lamenta nessun danno.

Telegrammi giunti dai comuni di Vallo Lucano, Sarno, Montecorvino Rovella, Contursi, Laviano e Auletta recano pure notizie rassicuranti.

Potenza, 7. — Da migliori accertamenti risulta che nell'abitato di San Fele sarebbero crollate quattro case con due persone leggermente ferite e che nello stesso Comune è crollata un'abitazione di contadini seppellendo cinque persone.

Nel comune di Atella nulla è avvenuto.

In vari comuni del circondario di Melfi vi sono case lesionate ed alcune gravemente danneggiate.

Il prefetto ha inviato ingegneri e ha dato le istruzioni per assicurare la incolumità dei cittadini.

A Melfi il piano superiore del carcere giudiziario è lesionato. È stato inviato un ingegnere del genio civile per gli immediati provvedimenti e per l'eventuale sgombro dei detenuti che verrebbero tradotti a Potenza.

Salerno, 7. — La scossa di stamane è stata avvertita in tutta la Provincia, ma non si ha a lamentare alcun danno, salvo lievi lesioni a qualche fabbricato in pochissimi Comuni.

Campobasso, 7. — La scossa di terremoto di stamane è stata avvertita a Campobasso ed in altri luoghi della Provincia, ma non ha prodotto danni, nè infortuni.

Foggia, 7. — La scossa di terremoto di stamane è stata avvertita in quasi tutta la Provincia, specie nei Comuni confinanti colle provincie di Avellino e Potenza, ma non si è avuto a deplorare alcun incidente. Qualche casa è rimasta lesionata ad Ascoli Satriano senza conseguenze.

Bari, 7. — Alle ore 3 è stata avvertita una scossa di terremoto ondulatorio in direzione ovest, durata venti secondi. Alle ore 3.10 si è segnalata una seconda scossa di minore intensità.

La popolazione è allarmata.

Taranto, 7. — Stamane alle ore 3.4 è stata avvertita una sensibile scossa ondulatoria di terremoto in direzione est-sud est.

La popolazione invasa da panico si è riversata nelle vie.

Non si segnala alcun danno.

Napoli, 7. — Da Portici e dai paesi vesuviani giunge notizia che verso le 3 una forte scossa di terremoto è stata avvertita. Molto panico nella popolazione, ma non si hanno a deplorare vittime nè danni.

Potenza, 8. — Il prefetto, l'ingegnere capo del genio civile e il maggiore dei carabinieri sono partiti per Calitri.

Avellino, 8. — Notizie da Vallata recano che colà crollarono dieci case e sessantacinque sono pericolanti. Altri fabbricati che subirono lesioni furono anch'essi sgombrati.

Si procederà alle puntellature e alle demolizioni necessarie. Oltre ad un morto, vi sono dieci persone leggermente ferite.

A Trevico vi sono stati lievi danni. Caddero due case coloniche senza accidenti di persone.

A Zungoli la chiesa principale ha riportato gravi lesioni.

Ad Anzano i fabbricati sono danneggiati. La chiesa parrocchiale è gravemente lesionata.

Ad Accadia, a Mirabella e a Villanova i fabbricati hanno avuto notevoli lesioni.

***

Solleciti, premurosi furono i provvedimenti presi per soccorrere i paesi danneggiati dal tristo fenomeno tellurico.

A Roma, appena avuta notizia dell'entità del terremoto avvenuto nei comuni di Calitri, San Sossio, Vallata e San Fele, la Direzione generale della Sanità ha subito disposto per l'immediato invio da Napoli di grandi tende-ospedale da campo, sistema Gottschalk, fornite ciascuna di un arredamento completo, destinate ai Comuni stessi; ed ha anche disposto perchè, pure da Napoli, venga spedita una sufficiente quantità di disinfettanti, facendo scortare il materiale da guardie sanitarie da adibirsi ai vari servizi di profilassi.

Ha inoltre provveduto perchè da Napoli partissero per Avellino tre ghirurghi di quegli ospedali, provvisti di materiale di medicatura e perchè quattro funzionari dell'Amministrazione sanitaria, fra i quali l'ispettore generale medico comm. Messea, si recassero sui luoghi del disastro, per sorvegliare l'applicazione delle disposizioni impartite o per avvisare agli ulteriori opportuni provvedimenti di indole sanitaria.

Col diretto delle ore 12 sono partiti da Napoli per Calitri quattro medici della Croce Rossa, nove infermieri e abbondante materiale di soccorso.

La Croce Rossa ha fatto partire da Roma tende per il ricovero di 600 persone con militi per l'impianto delle medesime.

Convocato nelle ore mattinali il Consiglio dei ministri deliberò che S. E. il ministro dei lavori pubblici, on. Sacchi, si recasse immediatamente nelle provincie di Avellino e di Potenza per visitare i Comuni colpiti e portare la parola consolatrice del Governo.

Anche il ministro del tesoro, on. Tedesco, sarebbe partito subito se non fosse indisposto.

Il sindaco di Napoli offrì ed il presidente del Consiglio accettò di far partire questa sera da Napoli due squadre, una di 12 pompieri ed una di 12 pontonieri, perchè si mettano a disposizione del prefetto di Avellino, che li manderà sui luoghi colpiti dal terremoto, dove ne sia maggiore il bisogno.

***

Le osservazioni scientifiche sul fenomeno che tanto ha allarmato le regioni meridionali sono molteplici.

L'ufficio centrale di metereologia e di geodinamica di Roma comunica:

« Stamani intorno 3 ore e 5 minuti una scossa di terremoto è stata avvertita in tutte le provincie dell'Italia meridionale. Dalle notizie, ancora incomplete, pervenute all'ufficio, può stabilirsi che la zona epicentrale, ove il terremoto è stato disastroso con vittime, sia sul confine delle provincie di Avellino, Salerno e Potenza.

La scossa è stata registrata in tutti gli osservatorî italiani dai subalpini a quelli dell'estremo sud di Sicilia.

L'osservatorio di Monte Cassino comunica in data di ieri:

« Questa notte l'Osservatorio geodinamico ha registrato un fortissimo terremoto di origine vicina.

Alle ore 3.3 il direttore padre don Bernardo Paoloni è stato chiamato all'osservatorio dal campanello d'allarme messo dal tremitoscopio Agamennone, ma nè egli, nè altri hanno avvertito la più leggera scossa.

Aveva quindi creduto trattarsi di una delle frequenti scossette locali di primo o secondo grado, quando, osservato il sismometrografo Cancani, ha dovuto constatare con dolore che forse un nuovo lutto colpiva in quell'istante qualche non lontano paese.

La pennina della componente N. N. E. - E. S. E., dopo qualche secondo è stata balzata fuori dalla zona, dopo aver descritto una semi onda di circa 80 millimetri di ampiezza; nell'altra componente si è avuta una ampiezza massima di soli 65 millimetri; la registrazione è terminata circa le 3.30 ».

***

I servizi pubblici funzionarono nella dolorosa circostanza inappuntabilmente. Quello telegrafico e quello telefonico, come ha potuto constatare personalmente S. E. il presidente del Consiglio, che se ne è molto lodato, ha proceduto rapidamente e regolarmente sin dalle prime notizie di questa notte.

S. E. il ministro delle poste ha dato ordine agli uffici telegrafici e telefonici dei luoghi colpiti dal terremoto di rimanere aperti in permanenza a disposizione delle autorità e del pubblico.

Commissione d'inchiesta per l'esercito

Sunto della relazione della Commissione d'inchiesta per l'esercito sui « Fabbricati militari e caserme »:

« Riconosce la Commissione come oramai si imponga la necessità di addivenire alla preparazione ed alla progressiva attuazione di un piano per un definitivo accasermamento dell'esercito in tutto il Regno, che meglio soddisfi alle esigenze dell'igiene, della educazione, della disciplina, dell'istruzione delle truppe e corrisponda agli interessi di una buona amministrazione più di quanto non sia ora. Con parecchi ripieghi l'esercito nazionale fu fin dal primo inizio del Regno, alloggiato in parte in antichi fabbricati militari, in parte in vecchi conventi e locali presi in affitto, in parte in costruzioni nuove; dal 1870 al 1900, secondo le affermazioni fatte nel 1901 dal ministro della guerra alla Camera, furono spesi novanta milioni in nuove costruzioni; dal 1901 in poi gli stanziamenti annui per nuove costruzioni o per trasformazioni ed ampliamenti di fabbricati militari esistenti, talora scesero a cifre insignificanti, ma negli ultimi tre anni salirono a cifre varianti da un milione e mezzo a due milioni e mezzo.

Circa una metà delle truppe dell'esercito alloggia in vecchi fabbricati originariamente destinati ad altro uso ed adattati alla meglio; un quarto sta in vecchie caserme, e soltanto l'ultimo quarto è alloggiato in caserme costruite negli ultimi 30 anni, che sono naturalmente le migliori, per quanto alcune di esse non rispondano ancora abbastanza alle esigenze delle truppe.

Dalle visite ed indagini eseguite alle varie caserme, la Commissione ha potuto stabilire come queste presentino taluni principali difetti.

Le *camerate* sono in gran parte deficienti di cubatura in relazione al numero dei militari che alloggiano, talune a pianterreno sono umide per la vetustà delle mura o perchè non cantinate; vi sono dormitorî situati sopra scuderie od esposti ad esalazioni malsane od a stillicidî dai tetti. Deficiente è spesso in esse la ventilazione sia naturale che artificiale, la pavimentazione è in cattivo stato ed in molte caserme a mattoni; l'illuminazione è scarsa, il riscaldamento mancante od insufficiente, specie nelle guarnigioni dell'alta Italia: manchevolezze delle quali si deve tener conto nei miglioramenti e nelle nuove costruzioni, onde rendere più ospitali ed attraenti i locali ove il soldato deve passare molte ore.

Quanto ai *lavatoi* la Commissione ritiene si debba provvedere a dotare tutte le caserme di ampi lavatoi chiusi con rubinetti ed acqua sufficiente; ed osserva pure che un soldo di sapone al mese per la pulizia personale e per la lavatura delle robe del soldato sia insufficiente.

L'*acqua* è distribuita in ragione di 20 litri per uomo e 50 litri per quadrupede: la Commissione raccomanda che una migliore erogazione della quantità d'acqua e l'impianto di serbatoi durante la notte impediscano essa vada sciupata.

I *bagni* per la truppa sono sistemati a dovere soltanto nei presidî principali, la Commissione fa voti affinchè i corpi in tutti presidî siano posti in condizioni da poter curare sempre più l'igiene e la pulizia del soldato.

Le *latrine* lasciano ancora molto a desiderare, per quanto migliorate, in moltissime caserme sia per la loro posizione, sia per i sistemi di spurgo, e la Commissione richiama l'attenzione sulla rigorosa sorveglianza di esse da parte delle Direzioni del genio e dei comandanti di corpo.

Le *prigioni* in alcune vecchie caserme ricevono aria e luce da aperture troppo anguste, altre presentano traccie di umidità. Donde la necessità di risanare tali locali e fornirli in maggior misura delle suppellettili indispensabili all'igiene ed alla decenza.

I *corpi di guardia* abbisognano, secondo la Commissione, di provvedimenti adatti a renderli meno stretti, meno di scarsi di luce, e meglio riscaldati, mentre riescono in gran parte malsani e spesso causa di malattie.

I *refettori* per difetto di locali mancano in molte caserme, ed i soldati consumano il rancio seduti sui letti. La Commissione fa voti che si faccia il possibile per rimuovere questo inconveniente.

Le *sale di convegno* per gli ufficiali non offrono da per tutto agli ufficiali, un luogo di ritrovo comodo e decoroso: questi lamentano di dover sostenere le spese relative e fanno voti, ai quali si associa la Commissione, affinchè il Ministero concorra con un congruo assegno al migliore assetto di dette sale. Per le sale di ritrovo reggimentale per caporali e soldati, la Commissione ammette che alle ottime intenzioni non risposero sinora sufficientemente i fatti, poichè vennero trovati adibiti a tali sale, in alcune caserme, locali inadatti, disadorni, sprovvisti di libri, ecc. Non mancano gli esempi di sale di convegno ben tenute ed amministrate; e la Commissione si augura che il Ministero incoraggi queste simpatiche istituzioni dedicandovi assegni convenienti, a riguardo dei grandi vantaggi morali che arrecano.

Le *vivanderie* esse pure spesso sistemate in ambienti inadeguati, necessitano secondo la Commissione di maggior vigilanza sullo smercio e qualità dei generi alimentari: e non sarebbe senza vantaggio sperimentare, presso qualche corpo, vivanderie reggimentali funzionanti secondo il sistema cooperativo sotto la direzione di ufficiali pratici.

Le *infermerie* reggimentali hanno subito in questi ultimi tempi notevoli miglioramenti; ma la Commissione riconosce che molto ancora rimane da fare nelle vecchie caserme, ove i locali sono insufficienti e di più è deficiente la ventilazione.

Le *scuderie* nelle nuove caserme hanno subito notevoli progressi; ma in molte altre però non sono state apportate modificazioni, che sono necessarie.

Anche in altri fabbricati militari, all'infuori delle caserme, furono riscontrate manchevolezze: così non pochi ospedali militari, ad eccezione di alcuni appositamente fabbricati, sono situati in edifici vecchi costrutti per altri usi e che non rispondono a tutte le desiderabili esigenze igieniche, che secondo la Commissione dovrebbero esser prese in seria considerazione, onde assicurare maggiori comodità ed efficace sollievo ai soldati infermi ed agli ufficiali medici tutte le migliori condizioni per spiegare l'opera loro. Osserva poi la Commissione il difetto di tettoie e di magazzini adatti alla buona conservazione delle robe per i materiali d'artiglieria, del genio e per le altre dotazioni varie; nonchè la deficienza di maneggi coperti e scoperti, ora maggiormente sentita con la istituzione di nuove guarnigioni di cavalleria e con la necessità di intensificare l'istruzione delle reclute, dopo l'adozione della ferma biennale anche per la cavalleria.

Di fronte agli inconvenienti enumerati sta la spesa ingente che l'Amministrazione deve sopportare per la manutenzione degli attuali fabbricati, fra i quali predominano i vecchi conventi; onde trova fondamento l'opinione di coloro i quali pensano che, fra manutenzione ed affitti, lo Stato corre rischio di avere già pagato parecchie volte il valore degli immobili, pur essendo rimasto sprovvisto di fabbricati convenienti, e ciò essenzialmente perchè i lavori necessari furon fatti quasi sempre in ritardo per insufficienza di assegni. La Commissione ritiene necessario che le somme stanziate annualmente per la manutenzione ed il miglioramento dei fabbricati siano commisurate ai reali bisogni. Nei passati esercizi finanziari molti lavori rimasero ineseguiti per mancanza di fondi: nello esercizio in corso e nel futuro tali stanziamenti saranno aumentati, per effetto della legge 30 giugno 1909 si potranno in seguito avere somme sufficienti, che saranno in parte destinate alla costruzione di nuove caserme, in parte agli altri bisogni dei fabbricati militari.

La Commissione esprime il voto che per il miglioramento dei fabbricati esistenti venga ogni anno concentrato il maggior sforzo possibile su di un determinato gruppo di essi, che siano suscettibili di restauri definitivi e duraturi, e non dispersi i fondi per fabbricati riconosciuti affatto inadatti e che conviene alienare al più presto, facendo concorrere il ricavo alla costruzione di edifizi meglio rispondenti alle moderne esigenze.

Ai lavori di minuto mantenimento degli immobili militari provvedevano dapprima le Direzioni del genio militare; col regolamento del 1900 i Corpi stessi ebbero l'incarico di provvedere al minuto mantenimento degli immobili in cui alloggiano, onde evitare lunghi carteggi con le Direzioni del genio e facitare l'esecuzione dei lavori appena se ne presenti la necessità.

Senonchè i fondi per tali lavori vengono dati con tale parsimonia che riesce ai Corpi quasi impossibile eseguire quanto sarebbe strettamente necessario: donde più tardi nasce la necessità di grosse riparazioni onerose che si sarebbero potute risparmiare. Ad assottigliare le somme disponibili concorre anche l'obbligo di far gravare sugli assegni di minuto mantenimento altre spese allo stesso non inerenti; quali quelle per il telefono, per le stagnature di oggetti di cucina, per il mantenimento delle stufe, ecc.

Come pure altra causa di deviazione di tali assegni sono le frequenti modificazioni nello assetto delle caserme, suggerite più da desiderio di innovazione che da veri bisogni a tutto danno della conservazione stessa degli immobili.

Pare quindi evidente alla Commissione che la somma stabilita per tale mantenimento debba venire aumentata, se con l'assegno annuale si deve far fronte a spese di altro genere; onde evitare che la mancata esecuzione, per deficienza di fondi, di non pochi lavori, pregiudichi lo stato di conservazione dei fabbricati, ed a tale aumento corrisponda un più vigile controllo sull'operato dei Corpi in riguardo alla convenienza ed alla bontà dei lavori eseguiti da parte degli ufficiali del Genio e delle autorità territoriali superiori.

Una maggior fissità delle guarnigioni per tutti i reggimenti, oltre i vantaggi esposti in altra precedente relazione, assicurerebbe anche, secondo la Commissione, una migliore conservazione delle caserme, un più razionale impiego del fondo del minuto mantenimento; infatti, delle caserme visitate, le meglio tenute e che rispecchiano la sollecitudine amorevole e continua di chi le occupa sono appunto in genere quelle abitate da reggimenti non soggetti a cambi di sede.

In ordine alla manutenzione dei locali concessi per alloggi o per altri usi privati, la Commissione osserva che il fondo costituito mediante il prelevamento del 10 0/0 sull'importo del fitto di tali locali, è insufficiente alle Direzioni del genio onde provvedere ai lavori di piccolo mantenimento, tanto più che una gran parte di detti locali è concessa gratuitamente; sicchè converrebbe studiare se vi fosse modo di assegnare alle Direzioni fondi maggiori nell'interesse del migliore assetto dei locali stessi.

Occorre quindi, secondo la Commissione, procedere ad un rigoroso accertamento dello stato e delle condizioni dei fabbricati militari, e, tenute presenti le condizioni del bilancio e le esigenze della difesa dello Stato, por mano a graduali lavori per un definitivo accasermamento, distinguendo le somme necessarie per costruire nuovi edifizi, da quelle per lo adattamento degli attuali: tener conto della necessità che tutti i fabbricati militari hanno, specialmente ora colle ferme brevi, di essere comodi ed adatti all'istruzione ed all'educazione del soldato che, se si trova a suo agio, acquista facilmente l'amore dell'ordine, della pulizia, con grande vantaggio in tal modo della educazione progressiva della popolazione; come pure si dovrebbe evitare il dannoso frazionamento delle unità organiche ora imposto dalla necessità di utilizzare piccoli locali, mentre sarebbe assai più utile alla disciplina e all'istruzione, nonchè per l'organizzazione di taluni servizi speciali, un

maggiore raggruppamento delle truppe; e le moderne esigenze consiglierebbero un acquartieramento con separate casermette per battaglione o squadrone, aventi sale di ritrovo, cortili, palestre, aiuole per l'istruzione agraria e provviste di lavatoi, bagni, ecc.

Si dovranno tener presente, secondo la Commissione, nella costruzione di nuove caserme i possibili ampliamenti di organici e di unità militari, e che i progetti di queste nuove caserme non solo vengano studiati dalle Direzioni del genio, ma anche da un'apposita Commissione della quale dovrebbero far parte il direttore di sanità ed un ufficiale dell'arma cui la caserma è destinata, che ne conosca tutti i bisogni, onde evitare danni alla salute dei soldati, dovuti sia all'agglomeramento, che alla mancanza di buone regole d'igiene; come pure tali progetti dovrebbero essere sottoposti non solo all'esame dell'Ispettorato del genio, ma anche a quello dell'Ispettorato di sanità; e si dovrebbe anche curare che regolarmente ed a tempo opportuno vengano eseguite le ispezioni tecnico-sanitarie alle caserme ».

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 22 maggio 1910

Presidenza del socio Sua Eccellenza PAOLO BOSELLI *vice presidente dell'Accademia*

Con parole di elogio presenta il socio Chironi il volume del professore Igino Petroni « Il diritto nel mondo dello spirito », Milano, Libreria editrice milanese, 1910.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM., iermattina, si recarono al Foro Romano per visitare gli scavi.

Furono ricevuti ed accompagnati nella visita dal comm. Giacomo Boni, che diede loro spiegazioni sugli scavi in corso.

S. M. la Regina Madre partì, iersera, alle ore 21.10, da Roma per Stupinigi, ove passerà la stagione estiva.

Insieme con S. M. partirono la marchesa Paola di Villamarina, dama d'onore, la contessa Cristina di Villamarina, dama di palazzo, il marchese Ferdinando Guiccioli, cavaliere d'onore, ed il conte cav. Gerolamo Oldofredi, gentiluomo di Corte.

S. M. la Regina Madre fu ossequiata alla stazione dalle dame di Corte duchessa Massimo, principessa di Belmonte e contessa Taverna, da S. E. l'on. senatore Finali, dal prefetto senatore Annaratone, dal sindaco Nathan, dal marchese Del Grillo, dal senatore Bonasi, e da altri personaggi.

Le LL. AA. RR. il Principe ereditario e le Principesse Jolanda, Mafalda e Giovanna, accompagnate alla stazione di Roma dalla loro Augusta madre S. M. la Regina Elena, partirono l'altra sera per Racconigi, ove giunsero alle ore 10 di ieri mattina.

I Reali Principi, saliti in *landau*, si sono recati alla Reggia fra vivissime acclamazioni della scolaresca e della cittadinanza schierate lungo il percorso.

S. A. R. il Duca d'Aosta partì, ieri sera, da Napoli, per recarsi sui luoghi danneggiati dal terremoto, in provincia di Avellino.

Stamane è giunto a Benevento, donde ha proseguito.

S. E. Luciani. — Il banchetto offerto ad Acquaviva delle Fonti in onore di S. E. il sottosegretario di Stato Luciani, riuscì, ieri, imponente. Vi parteciparono il prefetto di Bari, Gasperini, i deputati della Provincia, tutte le autorità e oltre 200 elettori del collegio di Acquaviva.

Fra gli applausi vennero letti telegrammi di adesione del ministro Raineri, degli altri ministri e sottosegretari di Stato.

Parlarono il sindaco, che entusiasticamente salutò l'eminente uomo. Quindi il prefetto portò un saluto al rappresentante del Governo.

Parlarono infine i deputati onorevoli De Bellis, Cotugno, Malcangi ed altri.

Alle ore 18 l'on. Luciani ripartì, fra le acclamazioni della popolazione, per Bari dove giunse alle 20.05, proseguendo per Roma.

Trattato italo-canadese. — Telegrafano da Ottawa che il R. console d'Italia ha firmato ieri l'accordo commerciale provvisorio col Canadà che entra in vigore il 10 corrente.

I funerali del generale Prudente a Savona. — Ieri, alle 12.55, col diretto da Genova, accompagnata dai nipoti e da vari amici dell'estinto, è giunta la salma del generale Prudente.

Erano ad attenderla alla stazione le autorità, i parenti e numerosi amici.

La salma tolta dal vagone è stata depositata nella sala di aspetto di 1ª classe, trasformata in camera ardente.

Alle 17 la salma è stata trasportata a braccia dalla camera ardente al carro di 1ª classe. Si è subito formato il corteo che ha sfilato per le vie della città tra due fitte ali di popolo.

Il corteo era chiuso da un plotone di soldati. Dopo le esequie alla chiesa di San Giovambattista, il corteo si avviò verso il camposanto di Spinazzola.

All'uscita dalla città parlarono il sindaco e l'on. Astengo, dando l'estremo saluto all'estinto.

Ai nostri marinai. — Iermattina, di passaggio, proveniente da Taranto, si fermò nella rada di Reggio Calabria la R. nave *Napoli*.

Il comandante Cagni permise che sbarcassero tutti i marinai che l'anno scorso, subito dopo il terremoto, apportavano i primi soccorsi alla nostra città; quindi fece dare il saluto a Reggio con 7 colpi di cannone a salve. La popolazione accolse festosamente i bravi marinai fraternizzando con loro.

Alle ore 13 venne poi offerto un vermouth all'equipaggio presso lo sbarcatoio. Pronunziò elevate parole il prefetto comm. Pesce, ricordando gli atti di eroismo dei bravi marinai e la prodigiosa attività del comandante Cagni, portando a tutti un saluto di viva riconoscenza.

Rispose il comandante Cagni, dicendosi lieto della iniziata ricostruzione della città e augurandone il sollecito e completo risorgimento.

Gli italiani a Bruxelles. — Alle ore 15 di ieri, ebbe luogo a Bruxelles la inaugurazione della sezione italiana all'Esposizione, presenti la maggior parte dei ministri belgi, il ministro d'Italia conte Bonin, le notabilità ufficiali, il borgomastro di Bruxelles e la Colonia italiana.

Il duca di Camastra, commissario italiano, circondato dai commissari aggiunti, riceveva con signorilità perfetta i numerosi invitati.

Vicino a lui erano l'architetto Piacentini, il pittore Chini, l'avvocato Rossi, il cav. Sassi.

La sezione italiana è riuscita tra le più belle ed è specialmente notevole pel suo carattere artistico.

Il duca di Camastra, ricevendo il ministro dell'industria Hubert ricordò la fraternità fra i popoli nel lavoro e nell'arte, pegno di pace e di benessere universali.

Fece rilevare l'importanza dello sviluppo agricolo e commerciale dell'Italia.

Il ministro dell'industria, rispondendo, manifestò la sua ammirazione per gli oggetti esposti nella sezione italiana e segnalò il rapido incremento del porto di Genova.

Il barone Janssen ringraziò il Governo italiano per la sua partecipazione all'Esposizione.

Nella serata ebbe luogo il banchetto offerto alle autorità e notabilità belghe e della Colonia italiana. Il duca di Camastra brindò al Belgio, all'Italia e ai Sovrani dei due paesi.

Risposero il ministro dell'industria Hubert lodando la sezione italiana ed i progressi compiuti dall'Italia, e il barone Janssen a nome del Comitato belga.

In memoria di Enrico Heine. — Si telegrafa da Lucca che il Comitato esecutivo per l'erezione del monumento ad Enrico Heine ha raccolto per la costituzione del Comitato d'onore numerose adesioni: notevoli quelle di Ferdinando Martini, Alessandro D'Ancona, Giovanni Pascoli, Antonio Fogazzaro, Mario Rapisardi, Giulio Monteverde, Luigi Roux, Leonardo Bistolfi, Benedetto Croce, Salvatore Barzilai, Giovanni Marradi, Pietro Canonica, ecc.

La presidenza del Comitato d'onore sarà offerta all'on. Ferdinando Martini, al suo ritorno dall'America.

Movimento commerciale. — Il 5 corr., giorno festivo, a Genova furono caricati 18 carri; a Venezia 16 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona il carico fu nullo; a Livorno furono caricati 53 carri; e a Spezia il carico fu nullo.

Marina mercantile. — Il *Florida*, del Lloyd italiano, è partito da New York per Genova. — Da La Guaira ha transitato diretto a Genova il *Città di Torino*, della Veloce. — Il *Luisiana*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Gibilterra per New York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

OXFORD, 7. — Teodoro Roosevelt ha tenuto all'Università una conferenza sulle analogie biologiche della storia.

L'ex presidente ha osservato anzitutto che studiando la storia del mondo e cercando di penetrare le cause e i misteri che circondano l'umanità e la vita si osservano strane analogie dei fenomeni della vita e della morte; ha parlato quindi della storia osservando che questa è insieme scienza e letteratura: scienza nei metodi di indagine, letteratura nell'esposizione.

Studiando la storia scientificamente ed avente presente la biologia si riscontrano certe analogie fra il nascere, il crescere e il morire delle specie animali e il nascere, il crescere e il morire delle società umane che possono anche essere omologie.

Per dimostrare la sua tesi Roosevelt ha istituito un paragone fra la storia delle specie animali e la storia della società segnalando le analogie che permettono in un certo modo di applicare la teoria di Darwn alla storia della civiltà.

Si occupa largamente dell'Impero romano e dell'Italia affermando che l'Impero romano è il fatto più mirabile della storia: nessuno nel tempo passato può paragonarsi con esso.

Infine Roosevelt ha esposto i principali problemi sociali odierni qualificando impossibile e non desiderabile una rivoluzione sociale che, distruggendo i diritti individuali e della famiglia, distruggerebbe due principali agenti del progresso dell'umanità.

Ha parlato quindi dei doveri dei popoli civili verso quelli che non lo sono ancora e dei doveri fra nazione e nazione e ha terminato dicendo che la politica estera di una grande nazione deve essere condotta cogli stessi principî di onore e di rispetto dei propri e degli altrui diritti che guidano un uomo onorato nei rapporti coi suoi simili.

PARIGI, 7. — *Camera dei deputati.* — Si procede alla votazione per la elezione dell'ufficio definitivo di presidenza. Brisson viene eletto presidente senza competitori con 304 voti sopra 425 votanti.

Quasi tutti i socialisti unificati si astennero dal voto.

Ecco i risultati dell'elezione dei quattro vice presidenti: Etienne, repubblicano di sinistra, eletto con 313 voti, Puech, radicale socialista, eletto con 292 voti; Bertaux, radicale socialista, eletto con 269 voti; Dron radicale, eletto con 220 voti; Thierry, progressista, ha riportato 180 voti.

Boncour, socialista indipendente, Heron, progressista, Auriol, progressista, Larquier, radicale, Chautemps, radicale socialista, Bellitrand, radicale, Pelisse, radicale socialista, Fournol, radicale, eletti a segretari.

Sono stati eletti questori:

Saumande, repubblicano di sinistra, con 309 voti; Chapuis, radicale, con 257 voti e Durand, radicale socialista, con 247 voti.

DRESDA, 7. — Mentre il 177° reggimento di fanteria andava al campo nei dintorni di Koenigsbrueck un fulmine ha colpito la seconda e la terza squadra della terza compagnia.

Sono stati rovesciati a terra 18 soldati; di essi tre sono rimasti morti, 10 feriti gravemente e cinque leggermente.

BERLINO, 7. — *Camera dei deputati prussiana.* — È stato rinviato alla Commissione del bilancio il progetto di aumento della lista civile. Tutti gli oratori, tranne i socialisti, riconoscendo che la richiesta è giustificata, si sono pronunciati a favore.

BERLINO, 7. — Si ha da Oberenzen (circondario di Gebweiler) che allorchè stamani gli automobili che partecipano alla corsa Principe Enrico passavano in quelle vicinanze, l'automobile n. 57 condotta dal proprietario Heine ebbe improvvisamente un guasto nel meccanismo, sicchè il proprietario non potè più governarla.

L'automobile andò ad urtare contro un albero e si infranse completamente. Due viaggiatori sono rimasti morti ed il terzo gravemente ferito.

Anche uno spettatore è rimasto gravemente ferito.

La corsa è stata provvisoriamente sospesa.

CRISTIANIA, 7. — Oggi nel momento nel quale veniva sottoposta dai ministri alla sanzione del Re la legge che accorda alle donne il diritto di voto nelle elezioni amministrative, il ministro del commercio Asctander, contrariamente al parere dei suoi colleghi, sconsigliò il Re di firmare la legge.

Il Re però, malgrado il consiglio del ministro Asctander, ha sanzionato la legge.

Asctander ha presentato subito le dimissioni che sono state accettate.

Il ministro dei lavori pubblici assume il portafoglio del commercio e Darre Jensen, ingegnere capo delle ferrovie dello Stato, assume il portafoglio dei lavori pubblici.

Queste modificazioni del Gabinetto non portano alcun cambiamento nella politica del Governo.

PARIGI, 7. — Il vice ammiraglio Bellue telegrafa da Calais al ministro della marina:

L'agitazione del mare è diminuita in modo sensibilissimo ed il tempo è bello. I palombari hanno fatto alcune immersioni, hanno già osservato la posizione di una parte delle catene e continuano il loro lavoro, quantunque siano imbarazzati dalle acque completamente torbide.

TORTOSA, 7. — Gli apparecchi dell'Osservatorio dell'Ebro hanno registrato nelle prime ore del giorno un terremoto abbastanza lontano e di media intensità.

CALAIS, 7. — Alle ore 7 l'ammiraglio Bellue si trova sempre in mare sulla *Girafe*, e sorveglia i lavori preparatori delle chiatte ancorate a qualche metro lontano dalle estremità del sottomarino. Le catene, che sono state raccolte su grosse tavole galleggianti, non sono ancora state imbarcate.

COSTANTINOPOLI, 7. — Le voci sparse iersera che il Gran Visir si sarebbe dimesso a causa della questione cretese, sono smentite da parte dello stesso Gran Visir.

VIENNA, 7. — La Commissione del bilancio della Camera dei deputati ha terminato la discussione del bilancio del 1910.

SANTIAGO DEL CILE, 7. — Il Gabinetto si è dimesso.

COSTANTINOPOLI, 8. — Il boicottaggio contro le merci greche è cominciato anche a Redosto.

Secondo notizie di fonte ellenica due negozi greci sono stati saccheggiati ad Edremid (Asia Minore).

Il ministro greco Griparis ha fatto passi presso la Porta, la quale ha promesso di dare ordini di sospendere il boicottaggio.

BERLINO, 8. — Il viaggio del dirigibile *Zeppelin* a Vienna è stato aggiornato per motivi tecnici.

BUDAPEST, 8. — L'aviatore Pischoff che aveva dovuto prendere terra a Dunaalmas, ed è ritornato a Budapest per ferrovia.

Nel concorso per l'altezza, Illner, austriaco, è riuscito primo, elevandosi a 449 metri e Latham secondo a 126 metri. Efimoff è caduto ed ha riportato leggere ferite. Il suo aeroplano è rimasto distrutto

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

7 giugno 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	758.47.
Umidità relativa a mezzodì	47.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 24.9. minimo 12.9.
Pioggia	11.1.

7 giugno 1910.

In Europa: pressione massima di 770 sulle Ebridi, Scozia e Scandinavia, minima di 757 sulla Transilvania.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito, fino a 10 mm. sulla Toscana; temperatura prevalentemente aumentata; pioggie su quasi tutta la penisola e nord-Sicilia; temporali sparsi; venti forti occidentali sul medio versante Adriatico e golfo di Taranto.

Barometro: massimo 763 sulle isole; 760 sull'Adriatico.

Probabilità: venti moderati tra sud e ponente sull'Italia centrale e meridionale, deboli vari altrove; cielo vario ovunque, alcuni temporali sparsi.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 7 giugno 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	3/4 coperto	legg. mosso	18 8	16 5
Genova	coperto	calmo	18 1	16 9
Spezia	coperto	calmo	24 0	15 0
Cuneo	sereno	—	25 0	13 6
Torino	sereno	—	24 0	11 3
Alessandria	sereno	—	24 0	14 9
Novara	sereno	—	27 0	16 0
Domodossola	1/4 coperto	—	24 6	13 0
Pavia	1/2 coperto	—	26 1	12 8
Milano	1/2 coperto	—	26 5	15 6
Como	1/4 coperto	—	24 0	14 3
Sondrio	sereno	—	24 8	13 3
Bergamo	sereno	—	22 5	13 8
Brescia	1/4 coperto	—	22 7	14 8
Cremona	1/4 coperto	—	24 3	15 9
Mantova	sereno	—	24 4	15 8
Verona	sereno	—	26 8	15 7
Belluno	1/4 coperto	—	23 2	13 3
Udine	1/2 coperto	—	26 2	16 7
Treviso	1/4 coperto	—	22 2	16 9
Venezia	1/4 coperto	calmo	25 1	17 9
Padova	sereno	—	25 6	15 6
Rovigo	1/2 coperto	—	31 0	17 0
Piacenza	1/4 coperto	—	22 4	15 1
Parma	sereno	—	24 6	15 6
Reggio Emilia	sereno	—	24 2	15 2
Modena	1/4 coperto	—	22 8	15 8
Ferrara	sereno	—	24 8	15 9
Bologna	1/4 coperto	—	24 0	16 2
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/4 coperto	—	23 6	16 0
Pesaro	sereno	calmo	22 9	16 4
Ancona	1/4 coperto	calmo	23 0	16 2
Urbino	1/4 coperto	—	21 8	14 2
Macerata	1/4 coperto	—	22 1	15 3
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	coperto	—	19 5	12 0
Camerino	sereno	—	18 6	12 5
Lucca	coperto	—	22 0	14 0
Pisa	coperto	—	21 6	14 0
Livorno	coperto	calmo	20 4	16 4
Firenze	coperto	—	22 7	15 7
Arezzo	3/4 coperto	—	23 2	14 0
Siena	3/4 coperto	—	20 5	13 1
Grosseto	1/4 coperto	—	22 2	11 9
Roma	sereno	—	21 5	12 9
Teramo	sereno	—	21 9	8 2
Chieti	coperto	—	21 0	12 0
Aquila	sereno	—	18 9	11 0
Agnone	1/4 coperto	—	16 0	10 0
Foggia	coperto	—	22 0	10 7
Bari	3/4 coperto	mosso	23 2	15 0
Lecce	3/4 coperto	—	25 0	16 0
Caserta	sereno	—	21 0	12 0
Napoli	sereno	calmo	19 2	14 8
Benevento	1/4 coperto	—	20 6	13 3
Avellino	1/2 coperto	—	25 0	12 6
Caggiano	1/4 coperto	—	13 9	9 8
Potenza	coperto	—	15 4	10 0
Cosenza	1/2 coperto	—	24 8	14 8
Tiriolo	coperto	—	25 4	12 4
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	calmo	22 5	16 0
Palermo	sereno	calmo	23 4	12 3
Porto Empedocle	sereno	calmo	22 2	16 8
Caltanissetta	sereno	—	21 0	12 5
Messina	1/2 coperto	legg. mosso	22 1	16 0
Catania	1/4 coperto	mosso	28 1	15 8
Siracusa	sereno	agitato	27 7	17 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	24 0	11 0
Sassari	sereno	—	20 1	13 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*